UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in Giurista del Terzo Settore

IL TRUST PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ED IL RUOLO DEGLI ETS

Relatrice:
ch.ma prof.ssa
Giovanna Marchetti

Laureanda:
Mariame Sanou
Matricola: 2105527

Anno Accademico 2025/2026

Dedico questo mio traguardo agli **immigrati**,
come i miei genitori,
che hanno avuto il coraggio di lasciare la propria casa, la propria famiglia,
il proprio paese
per inseguire i propri sogni e permettere ai nostri di realizzarsi.

Al miraggio della **giustizia**,
sempre sognata, ma mai conquistata.
Alle popolazioni sottomesse, ai bambini, le donne e gli uomini innocenti
costretti a pagare gli errori altrui.
Alla Palestina, al Sudan, alla Repubblica democratica del Congo, e a tutte le
persone dimenticate.

A **me stessa**,
ai sacrifici,
alla pazienza,
alla concentrazione,
al sogno che piano piano diventa realtà.

الْحَمْدُ لِلَّهِ

INDICE

PREMESSA …….……..…….
INTRODUZIONE …..……..…….

CAPITOLO 1: TERZO SETTORE, CONTESTO E STRUMENTI LEGISLATIVI

1.1. Storia ed attualità: dal Welfare State al Terzo settore
1.2. Fondamenti giuridici del Terzo Settore, Il Decreto Legislativo 117/2017
1.3. Terzo settore come interlocutore tra fragilità ed istituzioni: analisi del ruolo delle associazioni, delle fondazioni e delle imprese sociali

CAPITOLO 2: IL TRUST PROTETTIVO, CARATTERI E FUNZIONI

2.1. Una serie di strumenti innovativi per gli ETS: ammissibilità del Trust tra Convenzione de L'Aja del 01/07/1985, la L. n. 364/1989 e la Legge "Dopo di Noi" (L. n.112/2016)
2.2. Definizione e ratio del Trust: la struttura, i soggetti e le caratteristiche fondamentali
2.3. La salvaguardia del patrimonio come forma di tutela della persona: utilità e finalità del trust protettivo

CAPITOLO 3: APPLICAZIONE E QUESTIONI APERTE. UNO STRUMENTO INNOVATIVO PER UN PROBLEMA DELLA COMUNITÀ

3.1. La figura del trustee ed i suoi doveri fiduciari nella gestione patrimoniale
3.2. Criticità e prospettive di riforma alla luce della L. n.227/2021 e del nuovo "Progetto di Vita"
3.3. La redazione di un "Progetto di Vita" presso la Fondazione Tina Anselmi ETS

CONCLUSIONE ……..……
APPENDICE NORMATIVA ……
BIBLIOGRAFIA ..……..……..……
RINGRAZIAMENTI …..…..……

PREMESSA

Questo elaborato di tesi è frutto di una visione innovativa e coerente con lo spirito di iniziativa verso il prossimo che mi appartiene. Una prospettiva che è sempre stata presente nella mia esperienza professionale e personale, ma che ha avuto modo di emergere in maniera più matura durante il tirocinio professionale presso la Fondazione Tina Anselmi ETS.

Durante lo svolgimento delle varie attività all'interno della struttura ho avuto modo di conoscere e trattare tematiche assertive alla sfera, a mio parere, più sensibile e naturale del diritto, il mondo della disabilità, dell'assistenza sociale e della tutela patrimoniale.
Accompagnata durante tutto il mio percorso dalla mia tutor aziendale ho operato all'interno dello sportello di comunicazione, contribuendo alle attività di accoglienza, orientamento e supporto rivolte a cittadini e famiglie, con particolare attenzione ai temi della disabilità e dell'inclusione sociale. Durante lo svolgimento delle varie attività all'interno della struttura ho avuto modo di conoscere e trattare tematiche assertive alla sfera, a mio parere, più sensibile e naturale del diritto, il mondo della disabilità, dell'assistenza sociale e della tutela patrimoniale.
Accompagnata durante tutto il mio percorso dalla mia tutor aziendale c'è stato un importante impegno di formazione sulle novità legislative che oggi costituiscono il punto di partenza delle attività di tutela e supporto che la Fondazione in primis e molti altri enti locali del territorio svolgono.

Tra le principali mansioni svolte rientra la realizzazione di materiali informativi e divulgativi su tematiche giuridiche di rilievo, quali l'amministratore di sostegno, la figura del caregiver e il progetto di vita, anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative e delle sperimentazioni

avviate a livello territoriale. In tale ambito, ho maturato una maggiore capacità di analisi e sintesi di contenuti giuridici complessi (come la figura del caregiver, in riferimento al ddl. s. 134 attualmente in fase di approvazione).

Parallelamente, ho avuto l'opportunità di assistere a riunioni in presenza con famiglie destinatarie degli interventi, finalizzate alla costruzione di "Progetti di vita" personalizzati. In tale contesto, ho potuto approfondire come il progetto di vita rappresenti una vera e propria opportunità per le persone con disabilità, sancito dall'art. 2 della Legge 328/2000 e recentemente rafforzato dal decreto legislativo attuativo D.Lgs. 62/2024, finalizzato alla piena inclusione sociale e al raggiungimento dell'autonomia individuale. Ho inoltre appreso che tale modello diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2027 e che, allo stato attuale, è al momento

oggetto di sperimentazione nei territori delle ULSS 2, 3 e 4. Inoltre ho partecipato in modo attivo alla catalogazione, analisi e sistemazione della documentazione statutaria e legale relativa agli enti promotori e partner coinvolti nella candidatura a un bando nazionale di finanziamento pubblico. Questa attività ha richiesto un'attenta verifica della conformità formale e sostanziale dei documenti, nonché la capacità di individuare elementi rilevanti ai fini della partecipazione progettuale, contribuendo così al rafforzamento delle mie competenze in ambito giuridico-amministrativo e nella gestione documentale.

Un'esperienza particolarmente significativa è stata la partecipazione a un tavolo istituzionale in collaborazione con ULSS 2 e altri enti locali e del Terzo Settore, finalizzato alla discussione dei profili di progettazione relativi al bando nazionale sopracitato. In tale contesto, ho avuto modo di approfondire anche aspetti economici e strategici connessi alla progettazione sociale, contribuendo all'analisi dei criteri adottati da ULSS 2 per la selezione dei partner progettuali. Ciò ha consentito di comprendere le logiche di allocazione delle risorse pubbliche e i requisiti necessari per essere considerati idonei alla collaborazione, in un quadro caratterizzato da disponibilità limitate e da un'elevata selettività.

La scelta di intraprendere il tirocinio presso la Fondazione si è rivelata un'opportunità che ha soddisfatto pienamente le mie aspettative. L'esperienza ha rappresentato un'importante occasione di crescita professionale, che mi ha permesso di applicare concretamente le conoscenze acquisite, nonché di sviluppare ulteriori capacità analitiche, organizzative e relazionali in un ambiente multidisciplinare.

A conclusione di questo percorso, è maturata la consapevolezza che, pur orientando il mio futuro professionale verso ruoli a prevalente contenuto giuridico ed economico, questo percorso ha rappresentato un'importante occasione di riflessione sulle modalità di approccio alle persone e ai contesti sociali, evidenziando la necessità di coniugare competenze tecniche con sensibilità relazionale, capacità di ascolto e comprensione delle fragilità. Ne deriva una visione più completa e consapevole del mio percorso professionale, in cui le competenze giuridico-economiche si integrano con una dimensione umana imprescindibile nel lavoro a contatto con il sociale.

INTRODUZIONE

Questa dissertazione nasce dall'esigenza di studiare ed approfondire uno degli strumenti più innovativi e recenti messi a disposizione dal nostro ordinamento per la tutela delle persone con disabilità: il Trust protettivo.

Il Trust affonda le proprie radici nella tradizione giuridica di common law, ha tuttavia saputo trovare una propria dimensione applicativa all'interno del nostro ordinamento grazie all'intervento del legislatore italiano, il quale ha percepito la necessità di garantire una risposta più adeguata ed efficace ai bisogni sempre più specifici delle persone della comunità, in particolare quelle che si presentano più fragili.

L'elaborato si articola lungo una linea che innanzitutto, intende costituire la cornice generale del Terzo Settore attraverso la collocazione dell'istituto oggetto di studio, per poi approfondire la struttura tecnico-giuridica del Trust protettivo, fino ad arrivare ad analizzarne il ruolo, la funzione ed l'applicazione nella pratica.

Il primo capitolo è incentrato sul Terzo settore, inteso come il contesto istituzionale e funzionale grazie cui oggigiorno si sviluppano strumenti di protezione per soggetti fragili, come le persone con disabilità. Si ripercorre l'evoluzione storica di esso, dal Welfare State di matrice pubblicistica al riconoscimento del ruolo degli enti privati non lucrativi come interlocutori tra privati ed autorità, fino ad arrivare, dopo una serie di interventi legislativi frammentari, all'istituzione di testo unico, il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). Come sancisce l'art. 118, comma 4, il cosiddetto principio di sussidiarietà, si è superata la tradizionale logica del mero rapporto contrattuale tra pubblico e privato prediligendo la collaborazione e connessione tra pubblica amministrazione ed Enti del Terzo Settore grazie agli istituti della co-programmazione e co-progettazione, ma non solo…

Il secondo capitolo affronta, nel merito, il Trust protettivo, studiandone la struttura, i caratteri e le funzioni. Si analizza dapprima l'origine straniera di questo strumento giuridico, ovvero la Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, le questioni di ammissibilità di essa e la relativa ratifica concessa grazie alla Legge n. 364/1989. Il punto centrale di questo capitolo risulta però essere la Legge "Dopo di Noi" (L.112/2016), nota come la disposizione che ha introdotto all'interno del

nostro ordinamento una “disciplina organica ed agevolativa degli strumenti di separazione patrimoniale destinati alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare”.
Da qui ci si concentra sull’approfondimento della struttura del Trust distinguendone i vari elementi soggettivi ed oggettivi, mettendo in luce le finalità di salvaguardia del patrimonio, le quali si concretizzano nella capacità degli ETS/privati di proteggere economicamente il beneficiario assicurando costantemente il rispetto della dignità e dell’autonomia nei suoi confronti attraverso la considerazione delle indicazioni, nonché del contenuto dell’atto costitutivo del Trust.

Il capitolo finale, invece, assume un approccio più critico e pratico: analizza la figura centrale del trustee ed i suoi doveri fiduciari, esamina le criticità e le prospettive della Legge n.227/2021 e del nuovo strumento “Progetto di Vita”, introdotto dal D.lgs. 62/2024.
Il capitolo si chiude con un caso di studio concreto: la redazione di un Progetto di Vita, stilato dalla sottoscritta durante il tirocinio presso la “Fondazione Tina Anselmi ETS”. Quest’ultimo ha consentito di recuperare, attraverso un'esperienza diretta, la dimensione operativa ed umana derivata dall’implementazione dello strumento giuridico del Trust protettivo.

L'obiettivo complessivo della tesi è dunque quello di garantire un'analisi, uno studio del Trust adottando una lettura che non si esaurisca nella esclusiva interpretazione tecnico-normativa, ma che preveda di cogliere la effettiva importanza dell’applicazione.
Oggi infatti il Trust rappresenta una concreta possibilità di risposta ad un'esigenza sociale sempre più percepita: quella di rendere la vita e talvolta la quotidianità delle persone con fragilità come la disabilità più vivibile e garantire, anche dopo la scomparsa dei genitori e non solo, la continuità di cura, assistenza e dignità.

Capitolo 1 : settore, contesto e strumenti legislativi

1.1. Storia ed attualità: dal Welfare State al Terzo Settore

Nel corso dell'evoluzione della società civile, ci si è sempre dovuti interrogare su come, dove e chi dovesse prendersi cura di chi si trova in difficoltà.

Dal Medioevo all'età moderna, questa problematica è sempre stata affrontata con un approccio fortemente sorretto da valori cristiani come la carità ed elemosina, praticate individualmente o tramite enti religiosi laici o statali. Queste azioni sono tutte mosse dal presupposto che ciascun cristiano agiato debba percepire il dovere morale di aiutare il prossimo in difficoltà, in situazioni oggettivamente peggiori. È da qui che nascono enti come le Opere Pie, i Monti di Pietà e le società di mutuo soccorso. Col tempo, agli interventi degli enti religiosi privati si alternano e gradualmente impongono quelli dell'autorità pubblica, che spinta naturalmente dalla motivazione di voler acquisire più controllo nei confronti della comunità, assume gradualmente un ruolo primario[1]. In questo periodo abbiamo la nascita di varie forme di mutuo aiuto, self-help dd associazioni, le quali si organizzano autonomamente per l'emancipazione sociale ed economica dei soggetti bisognosi.

Tra Sette e Ottocento, poi, avviene un cambiamento radicale, quasi paradossale, inevitabilmente legato alle guerre mondiali che hanno segnato questi secoli e non solo. Le condizioni di degrado e malgrado di alcuni soggetti non vengono più considerate sulla base del presupposto della religione cristiana, ma come fattore di progresso dell'economia e del benessere[2].Solo dopo il riformismo illuminato e la Rivoluzione francese nasce una vera e propria amministrazione pubblica razionale; questa però non limiterà lo sviluppo del contributo degli enti caritativi ed assistenziali formatesi nel corso dei decenni precedenti, tant'è che lo Stato inizierà a riconoscere e accettare l'importanza dell'intervento di questi.

La concretizzazione di questa possibilità di visione collaborativa avverrà poi solo nella seconda metà del XIX e poi nel corso del XX secolo, grazie alla maggiore partecipazione civica e politica, l'emergere delle democrazie ed infine una diversa visione dei diritti di cittadinanza. La nascita di uno Stato Italiano unitario, con la sua prima legislazione nazionale fino ad arrivare alla costituzione della Repubblica italiana e alle sue leggi, ha senz'altro contribuito a formare una

[1] In conseguenza dell'imposizione statale, gli enti religiosi privati previamente citati, vengono istituzionalizzati e cambia poi denominazione: diventano le cosiddette I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).
[2] Un concetto appartenente alle teorie dello storico economista Adam Smith.

prospettiva unitaria e continuativa delle caratteristiche principali della società, la quale ha consentito a sua volta una più accurata gestione delle problematiche sociali.

Ed è così che nasce il Welfare State, cioè, il "Complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in un'economia di mercato, per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso"[3].

La considerazione di ciò che oggi chiamiamo con termine inglese welfare (o altrimenti previdenza assistenziale predisposta dallo Stato), tutela dei soggetti deboli, e così via, rappresenta l'esito di un lungo percorso, che intercetta il diritto del lavoro, il tema della salute, la questione delle tutele per i bambini, i disabili, gli anziani, senza trascurare neppure l'istruzione e la cultura, ma anche il problema dell'ordine pubblico e dell'economia pubblica, ed altri aspetti ancora.

In tutte queste direzioni si muove anche il mondo che chiamiamo "volontariato". Coniato, infatti, nella seconda metà del Novecento fa riferimento ad "un vasto insieme di attività, svolte per libera scelta e gratuitamente, finalizzate a obiettivi sociali e culturali in favore degli altri e/o della collettività"[4]. Da questa definizione emergono come caratteri fondamentali del volontariato tre elementi: "spontaneità della scelta, gratuità delle prestazioni, beneficio arrecato ad altri"[5]. Per un lungo periodo, infatti, nessuna delle questioni cui abbiamo accennato e che sono oggi al centro delle attività del Terzo Settore, è stata pensata e percepita in termini di diritti individuali, quelli che oggi chiamiamo anche 'diritti umani' o 'diritti fondamentali', ma è stata intesa semplicemente come un dato dell'esistenza[6], un destino imprevedibile, una condizione normale anche se talora molto dolorosa.

L'insieme di fenomeni sociali e culturali anteriori, però, come la prima e seconda industrializzazione e la questione sociale, la tratta degli schiavi neri in Africa e le due grandi guerre mondiali hanno plasmato e gradualmente formato un allarmismo nei singoli individui oltre che nelle società occidentali (e non solo[7]); si è arrivati poi alla consapevolezza della

[3] Questa definizione di "Welfare" viene dall'autorevole enciclopedia Treccani.
[4] Questa tradizionale definizione, è stata accolta anche dal nostro legislatore.
[5] Vitali, voce "Volontariato" in Enciclopedia del Novecento, Treccani.
[6] In questi contesti sociali e culturali del passato (un passato lontano ma talora anche piuttosto recente), chi si trova in condizioni svantaggiate per le più diverse ragioni, non può rivendicare il diritto ad essere soccorso ed aiutato, ma può solo chiedere o implorare o sperare di essere aiutato, e gli interventi (mai risolutivi ma solo palliativi) si declinano, secondo una correlazione logica, in termini di spirito caritativo (specialmente nell'ambito delle dottrine religiose cristiane), benevolenza umana del più ricco e potente verso il povero e debole e appunto "beneficenza".
[7] Nel Nord America, all'epoca, si stava sempre più concretizzando il movimento politico e sociale dello storico liberalismo americano.

necessità di essere tutelati sotto ogni aspetto che il diritto disciplina intrinsechi alla vita umana di ciascun Uomo, viste le numerose necessità della comunità.

É da qui, pertanto che l'approccio è cambiato e si è sviluppato, insieme al diritto. Un diritto che ha assunto un significativo valore democratico, incentrato sulla tutela dei diritti di ciascun soggetto in quanto tale grazie all'intervento della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948[8], simbolo ineluttabile della democrazia e della tutela dei diritti e delle libertà individuali a livello europeo.

A partire dagli anni 70'- 80' del Novecento, inizia a mettersi in luce, finalmente, il crollo del sistema "statocentrico": né il mercato, né lo Stato, da soli riescono a rispondere efficacemente all'intera gamma di bisogni sociali dell'epoca. Questa situazione ovviamente era la naturale conseguenza in derivazione della crisi posteriore di due degli eventi storici più caratteristici della storia dell'umanità : la prima e la seconda Guerre Mondiali. Panoramicamente, infatti, si prospettava una situazione di generale insufficienza di risorse, in particolare da parte della finanza pubblica che per molti dei paesi europei era vincolata dal pagamento dei debiti e prestiti bellici. É proprio in questo spazio temporale residuale, ma non di certo marginale, che prende forma quello che ad oggi denominiamo Terzo Settore : all'epoca, possiamo dire comunemente inteso come, insieme eterogeneo di soggetti - associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed enti filantropici - accomunati dall'assenza di scopo di lucro e dall'orientamento verso il perseguimento dell'interesse generale.

Questo fenomeno sociale, nato naturalmente nel tessuto della società civile, è stato successivamente riconosciuto giuridicamente a partire dalla nostra Costituzione italiana[9], fondamento imprescindibile.Nella sua composizione risiedono principi e valori essenziali per l'identità della Repubblica Italiana ma anche per la costituzione del Terzo settore ad oggi inteso. Il sistema degli enti del Terzo settore è intrinseco agli articoli "pilastri" della Costituzione[10], in quanto espressione di pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà, di cui fa riferimento l'art. 2 Cost., il quale pone tra i valori essenziali dell'ordinamento giuridico, ed a concorrenza

[8] Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di principi, questo documento riveste un'importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.

[9] Di primo rango per via della posizione di preminenza in base al principio di gerarchia, ai sensi dall'art 1 delle preleggi, ovvero le disposizioni sulla legge in generale.Il punto nevralgico è l'essenza democratica e garantisca di diritti fondamentali della Carta; la quale si percepisce in particolare nei seguenti articoli della Costituzione: art. 2, art. 3, art. 4, art. 9, art. 13, art. 17,art. 18, art. 117 ed art. 118.

[10] Dal punto di vista gerarchico la Carta Costituzionale costituisce la prima fonte giuridica di riferimento, unitariamente associata alle disposizioni comunitarie recepite attraverso le norme di trasposizione, come la Convenzione dell'Aja.

all'eguaglianza sostanziale cui concerne poi il secondo comma dell'art. 3 Cost., che dell'indole consente lo sviluppo[11]. In tutti i suoi articoli, fondamentale nesso di diretta attuazione della ratio giuridica è costituito dall'articolo 118, comma 4[12] della Carta, ovvero il principio di sussidiarietà orizzontale il quale sostanzialmente sostiene la possibilità di perseguire le attività d'interesse generale da parte dei cittadini.

Questa complessiva disciplina risulta in qualche modo incentivare la costituzione di una "società del bisogno", grazie al fatto che dall'attività avviata dai cittadini derivano numerosi effetti positivi: uso efficiente delle risorse disponibili, aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Sempre secondo la sentenza della Cort.cost., il principio di sussidiarietà orizzontale risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese, quale espressione di una rete capillare di vicinanza e solidarietà, in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico preziosi dati informativi, nonché un'importante capacità organizzativa e di intervento. Sempre in riferimento a questi principi costituzionali, avviene un elaborato intervento da parte del legislatore, che analizziamo di seguito.

In Italia, le prime basi del Terzo Settore si devono alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 sul Volontariato, la Legge n. 381 dell'8 marzo 1991 sulle Cooperative sociali (ed il suo nesso con la Legge n. 112 del 3 luglio 2017), la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 sul sistema integrato degli interventi sociali che successivamente culminano nella "riforma organica" del Codice del Terzo Settore. Andiamo per gradi ed analizziamo la prima norma di riferimento tra quelle citate:

La L.266/1991[13], la cosiddetta legge-quadro sul volontariato, è il primo intervento legislativo che introduce per la prima volta i registri, a cui l'iscrizione sono correlate una serie di agevolazioni fiscali ed definisce quelle che ad oggi riconosciamo come Organizzazioni di Volontariato (O.D.V). La legge in questione prevedeva fondamentalmente l'istituzionalizzazione di registri appositi per le O.D.V. subordinata ad una serie di requisiti disciplinati nell'abrogato art. 6 della presente disposizione.

[11] Massima della sentenza n. 201 del 17/12/2024 della Corte Costituzionale.
[12] Art. 118, comma 4.Questo articolo è stato sostituito dalla storica "Riforma del Titolo V", più precisamente, con l'art. 4 della Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 (entrato in vigore costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, la quale ha sostanzialmente cercato di allineare il nostro ordinamento nazionale ai vincoli europei, implementando il principio del pareggio (od equilibrio) di bilancio.
[13] Legge dell'11 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 1991, n. 196.

È stato ad oggi abrogato con l'art. 102[14] del d.lgs. 117/2017 il quale ha svolto un'importante opera di riordino e riorganizzazione organica della disciplina speciale relativa agli Enti del Terzo Settore, assorbendo ed inglobando le disposizioni che prima regolavano le O.D.V. (organizzazioni di volontariato) e le A.P.S (associazioni di promozione sociale) e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)[15].

Malgrado l'abrogazione della prima disposizione legislativa presentata, al fine di comprendere il Codice del Terzo Settore, bisogna necessariamente assorbire la ratio riflessa nel Codice stesso.

L'ormai superato art.1 della legge quadro, rubricato "finalità ed oggetto", infatti, recita questo: "La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti."

Dalla lettura di questo testo traiamo un importante considerazione del valore sociale e umana dell'attività di volontariato come strumento integrativo di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promozione dello sviluppo assicurando la salvaguardia dell'autonomia e l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

All'epoca non era ancora entrata in vigore la Costituzione ma è indubbiamente rimarcabile la chiara ridondanza di valori e principi democratici caratterizzanti della nostra Repubblica, a cui già ai primi articoli della Carta si allude: dove sostanzialmente troviamo il valore della libertà, il principio di uguaglianza ed il principio della solidarietà concessa sia ai singoli cittadini che alle forme associate, il quale si riferisce sia nel caso in cui sia manifestata da un singolo che nel caso in cui sia manifestata attraverso forme associate. Successivamente possiamo individuare un altro importante disposizione legislativa, la L.381/1991[16] sulle cooperative sociali. Ad oggi

---

[14] Abrogato ai sensi dell'art. 104, comma 3 del medesimo d.lgs, fatto salvo quanto previsto dai commi 2,3 e 4 del medesimo art.102. Vedi anche l'art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modif, dalla L. 4 dicembre 172/2017.

[15] Sentenza Cass.civ., Sez. V, Ord., 05/02/2026, n. 2468

[16] Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3/12/1981 n.283.
Il testo della disposizione è suddiviso nelle seguenti sezioni: "Definizione", "Soci e volontari", "Obblighi e divieti", "Persone svantaggiate", "Convenzioni", "Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)", "Regime tributario - n.d.r: Per la nuova disciplina, a decorrere dal 1º gennaio 2027, cfr.

questa disposizione costituisce, unitamente al Codice Civile ed al Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, la principale fonte normativa di riferimento per la disciplina di una delle principali tipologie di ETS[17], le cooperative sociali.

La L. 328/2000 è la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stato il principale strumento legislativo per lo Stato attraverso cui si concretizza il "Welfare State"[18]. Si tratta del primo intervento legislativo per la disciplina Sono tali le associazioni (riconosciute e non riconosciute) i movimenti ed i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 1, 1° co., L. 8.11.2000, n. 383). Con il D.P.R. 24.5.2001, n. 254, poi, è stata dettata una disciplina in tema di fondazioni universitarie.

In essa si prevede la possibilità di trasformazione delle Ipab in associazioni o in fondazioni di diritto privato, «fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e. dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle Ipab, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali»[19].

Dopo neanche un anno è stato emanato il D.Lgs. 4.5.2001, n. 207[20], recante il «riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. 328/2000»; in tale decreto si disciplina analiticamente la procedura di trasformazione delle Ipab in enti di diritto privato (v., in particolare, gli artt. 16, 17 e 18) qualora le stesse non abbiano i requisiti per trasformarsi in azienda pubblica. Da ultimo, il riordino delle Ipab è stato effettuato (nel solco della L. 328/2000 e del D.Lgs. 207/2001) da una serie di leggi regionali[21].

---

art. 193, D.Lgs. n. 123/2025", "Consorzi", "Normativa regionale", "Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza", "Partecipazione delle persone giuridiche".

[17] Consueta abbreviazione per riferirsi agli enti del terzo settore.

[18] Il Welfare State ("Stato sociale" o "Stato del benessere"), secondo una definizione largamente accettata, è un insieme di politiche pubbliche con cui lo Stato fornisce ai propri cittadini, o a gruppi di essi, protezione contro rischi e bisogni prestabiliti, in forma di assistenza, assicurazione o sicurezza sociale, prevedendo specifici diritti sociali nonché specifici doveri di contribuzione (definizione di Treccani).

[19] Art. 10, 1° co., lett. d, della presente L.328/2000.

[20] A norma dell'art.10 della L. 328/2000; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il 1° giugno 2001, n. 126.

[21] Come recita il codice commentato a cura di G. Bonilini, M. confortini e C. Granelli " Coordinatori ,Autori ed Aggiornatori del Codice Civile Commentato online": Va considerato, in proposito, che la riforma del titolo V della Costituzione (L. Cost. 18.10.2001, n. 3) ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza, beneficenza e servizi sociali (cfr. art. 117 Cost.).

Circa due decenni dopo il D.Lgs. 207/2001, si avvia un periodo di assestamento normativo attraverso l'introduzione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016[22], la quale rappresenta il presupposto imprescindibile per la costituzione delle basi per una riforma organica della materia.

Si tratta infatti del primo testo normativo primario in cui si trova il termine di Terzo Settore. Il testo normativo della legge delega in questione è stato creato al fine di semplificare l'individuazione e la comprensione delle disposizioni in materia di Terzo Settore, attraverso un'attribuzione al Governo, agevolato dalla previsione di alcune linee guida, dell'incarico di creare un unico testo normativo di riferimento, ovvero un Testo Unico, ove raccogliere tutte le espressioni giuridiche costituenti il mondo del "non-profit".

Questa delega prenderà forma immediatamente l'anno successivo, con il Decreto Legislativo n.112 del 3 luglio 2017[23] la quale ha per oggetto la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ed il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017[24] contenente il Codice del Terzo Settore.

[22] Legge del 06 giugno 2016, entrata in vigore il 03 luglio 2016. Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
[23] D.lgs.112/ 2016, a revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n.106 del 6 giugno 2016.
[24] Decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017, a norma dell'articolo 1, comma 2 , lettera b), della L. 106/2016.

1.2. Fondamenti giuridici e Terzo Settore, Il Decreto Legislativo 117/2017

La costituzione di questo Codice, a parere di alcuni dotti giuridici, è stata alquanto rapida, addirittura giudicata frettolosa. La regolamentazione dell'ambito è ancora oggigiorno frammentaria e di difficile applicazione: conferma di ciò è data dal fatto che dal 2017 a circa fine 2025 il Codice ha subito 14 modifiche e 40 decreti ministeriali attuativi; fino ad arrivare al 2026 con l'importante implementazione di nuove disposizioni urgenti in materia fiscale, grazie all'intervento del D.L. 84/2025[25] convertito senza modifiche nella Legge n.108/2025[26].

Per capirne l'importanza partiamo dalla definizione degli enti del terzo settore[27], ovvero leggendo l'art. 4 del dls. 117/2017: "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore." Questo primo articolo del Codice del Terzo Settore rappresenta il perimetro applicativo tipologico degli ETS. Al suo interno racchiude elementi sostanziali quali la vitale assenza di scopo di lucro soggettivo[28] e le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociali; e formali, ovvero, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore[29], la quale risulta essere inscindibile ai fini della qualifica di ETS stessa.

Come suggerisce l'art. 3 del Codice, l'intento è sicuramente quello di attuare un'importante opera di sistematicità e di rendere la disciplina più omogenea; questo non limitandosi esclusivamente al diritto sostanziale ma anche formale.

---

[25] Decreto legge n.84 del 17 giugno 2025, disposizioni urgenti in materia fiscale. Entrata in vigore il 18 giugno 2025.
[26] Legge n.108 del 30 luglio 2025, conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 84/2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
[27] Comunemente denominati in abbreviazione "E.T.S."
[28] Da non confondere con lo scopo di lucro oggettivo, che qualsiasi attività economica come tale persegue, essendo che equivale matematicamente alla differenza fra costi e ricavi ovvero il guadagno (pareggio fra entrate ed uscite). Il lucro soggettivo invece rappresenta la destinazione di questo guadagno ad un soggetto (solitamente colui che lo ha prodotto).
[29] È il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Rispetto a quest'ultimo punto infatti il legislatore ha previsto la pubblicità degli ETS attraverso il RUNTS che fra l'altro ha comportato rilevanti novità fiscali (e infatti tra le finalità della 1. delega, l'art. 9 pone il riordino e l'armonizzazione della disciplina tributaria e delle forme di fiscalità di vantaggio).

Nel dettare regole generali e comuni il legislatore ha dovuto però fare i conti con il principio di specialità in senso lato: da una parte nei confronti degli enti disciplinati al di fuori del Codice del Terzo Settore, ovvero "extra-codicem"; dall'altra parte, "intra-codicem", ossia nei confronti degli ETS considerando che ciascuno di essi presenta le proprie caratteristiche.

Sebbene la riforma abbia contribuito alla netta distinzione fra gli enti no profit "generali" regolati dal Codice civile e gli ETS ex art. 4 del Codice del Terzo settore, al contempo ha creato all'interno diverse categorie di ETS tante quante sono le sezioni del RUNTS.
Il legislatore, però, non ha creato un sistema totalmente autosufficiente: a dimostrarlo è il fatto che nonostante l'art. 3 affermi l'applicabilità delle disposizioni a tutti gli ETS, la stessa norma ammette il rinvio al Codice Civile[30] e l'applicazione di disposizioni particolari e spesso "extra-codicem" per singole categorie di enti. È il caso dell'impresa sociale[31] o delle società di mutuo soccorso[32] che restano regolate da leggi proprie e sostanzialmente nel Codice vengono richiamate.

L'approvazione del testo normativo del Testo Unico è comunque avvenuta in virtù del fatto che c'era una forte volontà politica di costruire una riforma per un fenomeno sempre più caratterizzante della nostra società odierna.
Ciononostante la legge delega ha sicuramente delineato in modo abbastanza chiaro gli obiettivi prefissati dalla realizzazione del Codice: una definizione[33] di Ente del Terzo settore, la revisione del primo libro del Codice Civile[34], il riordino e revisione organica della disciplina speciale (art. 3, comma 2, lett. a) e delle altre disposizioni mediante l'istituzionalizzazione di un Testo Unico[35] apposito ed infine la revisione della disciplina in materia dell'impresa sociale[36].

---

[30] Titolo V (artt. 32 - 54) e Titolo VI del Codice del Terzo Settore disciplinano "particolari categorie di Enti del Terzo Settore".
[31] D.lgs. 112/2017.
[32] L. n. 3818/1886.
[33] Testualmente all'art. 4 del d.lgs. 117/2017.
[34] Punto rimasto intrattato.
[35] Il codice, come già ribadito, non è un testo normativo autosufficiente, di fatto non esaurisce la sua materia in quanto ci sono vari aspetti che sono disciplinati al di fuori del TU, ossia "extra codicem".
[36] D.lgs. 112/2017, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. Entrata in vigore il 20 luglio 2017.

Da qui trascendono importanti elementi degli ETS che risultano riflessi nelle azioni attraverso cui queste organizzazioni stesse operano al fine di svolgere la funzione intermediaria fra soggetti privati e istituzioni pubbliche, con lo scopo di garantire la protezione di soggetti che presentano determinate fragilità. Tale funzione intermediaria trova la propria attuazione normativa ed operativa negli istituti di co-programmazione e co-progettazione, disciplinati agli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore.

1.3. Terzo settore come interlocutore tra fragilità ed istituzioni: analisi del ruolo delle associazioni, delle fondazioni e delle imprese sociali

Negli ultimi decenni è stata finalmente superata la caratteristica concezione assistenziale dell'intervento pubblico grazie all'istituzionalizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione, che oggi rappresentano il mezzo tramite cui le associazioni, le fondazioni e le imprese sociali si pongono come mediatori attivi (e non meri esecutori) delle politiche sociali rivolte alle persone, in questo particolare caso con disabilità.

La co-programmazione e la co-progettazione sono finalizzate a sviluppare progetti e interventi che rispondano ai bisogni della collettività[37]. Gli ETS costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno".

Si instaura, pertanto, un'amministrazione condivisa, tra i soggetti pubblici e gli ETS, alternativo a quello del profitto e del mercato, la quale si esplicita attraverso la "co-programmazione", la "co-progettazione" ed alcune forme di "accreditamento", le quali, si configurano come fasi di un complesso procedimento, non meramente sinallagmatico, espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla semplice corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico[38].

L'art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, ristrutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito

[37] Autorità nazionale anticorruzione - Delibera 17/12/2025, n. 527 Indicazioni alle amministrazioni per gli affidamenti del servizio di gestione dei canili - Pubblicata nel sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
[38] Corte cost., Sent., (data ud. 20/05/2020) 26/06/2020, n. 131

sociale[39]. L'art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, "nel rispetto dei principi della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona", il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo CTS.

Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a "perseguire il bene comune" (art. 1), a svolgere "attività di interesse generale" (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono, quindi, stati valorizzati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ossequio attraverso disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

Questo impianto trova fondamento costituzionale nel principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4, Cost., che impegna “Stato, Regioni, ed enti locali a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

Se durante questa missione di tutela e sostegno verso la comunità, il CTS individua un perimetro definitorio comune (assenza di scopo di lucro, finalità solidaristiche, iscrizione al RUNTS…), al suo interno associazioni fondazioni ed imprese sociali si differenziano per struttura e funzione, ed è proprio da questa specialità di enti che si trae la base per la costituzione di una rete di sostegno, dove ciascun ente presidia una fase diversa del bisogno.

Le associazioni si presentano come il primo presidio di prossimità: nascono sin da tempi relativamente lontani per iniziativa delle famiglie di persone con condizioni difficili e oggi svolgono funzioni di rappresentanza degli interessi, informazione, advocacy e supporto.
Il loro valore aggiunto è frutto della fusione fra la capacità di aggregare bisogni diffusi ma sentiti come collettivi, ma tendo un rapporto diretto e continuativo con le persone assistite, e l’efficacia

[39]Come ad esempio : l’art. 1, comma 4, della L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/2000).

di colmare spazi vuoti che spesso i servizi pubblici, per via della rigidità organizzativa ontologica non riescono a colmare.

Le fondazioni offrono garanzie di continuità e programmazione di medio-lungo periodo. Sono particolarmente idonee a gestire risorse patrimoniali ed economiche vincolate alla cura ed al mantenimento di persone fragili nel tempo. Nell'ottica dell'uso di strumenti legislativi come il Trust ed i patrimoni con vincolo di destinazione, le fondazioni, possono adeguatamente rivestire il ruolo di gestore di questi patrimoni segregati all'interesse della persona assistita, assicurando una stabilità istituzionale e tecnica che la sola volontà individuale del soggetto beneficiario non potrebbe garantire.

Le imprese sociali completano il quadro assicurando inclusione sociale attraverso attività e servizi come: assistenza, formazione ed inserimento lavorativo supportati dal punto di vista della sostenibilità economica (nel caso delle cooperative sociali di tipo B spesso viene adoperato direttamente l'impegno di persone con disabilità ad esempio). Ai sensi dell'art.3, comma 2 della Costituzione, il quale esprime il principio costituzionale di "rimozione degli ostacoli che impediscono il pene o sviluppo della persona", lo svolgimento delle attività dell'impresa sociale riesce a trasformare la tutela data da un assistenzialismo passivo ad una vera e propria promozione dell'autonomia e della distinta della persona.

In questo contesto, gli ETS svolgono un importante ruolo in quanto, attraverso questa complementarietà funzionale, congiungono gli obiettivi sociali con la capacità gestionale imprenditoriale, assicurando efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi socio-assistenziali. L'ente pubblico, talvolta, deve necessariamente svolgere l'esercizio delle proprie funzioni secondo precise prerogative che sottostanno ad una logica di standardizzazione della prestazione, mentre gli enti del Terzo settore possono rendere compatibile l'intervento sulle esigenze specifiche del singolo soggetto, il quale può presentare, a sua volta, delle peculiarità proprie - come nel caso di soggetti fragili in ambito di disabilità - tali da dover necessitare un intervento più mirato, possiamo dire di tutela personalizzata. L'obiettivo è "arrivare dove lo Stato, l'azione amministrativa, non arriva", essendo che per motivi ontologici, legati alla sua natura generale e struttura astratta, difficilmente riesce a cogliere le problematiche sociali e risolvere.

Capitolo 2 : Trust protettivo, caratteri e funzioni

2.1. Una serie di strumenti innovativi per gli ETS: ammissibilità del Trust tra Convenzione de L'Aja del 01/07/1985, la L. n. 364/1989 e la Legge "Dopo di Noi" (L. n.112/2016)

La sussidiarietà, la cooperazione e l'integrazione dati dall'intervento degli ETS ha incontrato un importante passo avanti grazie ad una maggiore presa di coscienza da parte del legislatore di creare strumenti giuridici più adeguati alle esigenze dei vari soggetti, di enti o di privati, presenti all'interno della società.

E fu così, che dopo un lungo dibattito parlamentare, il legislatore decise di introdurre all'interno del nostro ordinamento giuridico la Legge n.112 del 22 giugno 2016[40] sul "Dopo di Noi", recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

La disposizione ha il fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave, trova la propria "ratio" nell'attuazione di principi fondamentali essenzialmente relativi al diritto di pari dignità sociale, di eguaglianza, di mantenimento ed assistenza sociale ma anche di autonomia di inserimento sociale e professionale, di partecipazione alla vita sociale, di non discriminazione, infine di autonomia ed inclusione sociale. Questi sono stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32, e 38 della nostra Costituzione[41], dagli articoli 24 e 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea[42]e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[43].

[40] La legge sul "Dopo di Noi" è entrata in vigore il 25 giugno 2016 divenuta operativa con la firma del decreto attuativo interministeriale del 23 novembre 2016, il quale definisce i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo "Dopo di Noi".
[41] Art. 2; Art. 3; Art. 30; Art. 32; Art. 38;
[42] Art. 24, i diritti del bambino; Art. 26, l'inserimento dei disabili;
[43] I principi generali enunciati nell'art. 3, i principi generali; Art. 19, Vita autonoma ed inclusione nella comunità;

La norma prevede che i destinatari tutela oggetto della legge siano le persone con disabilità grave[44], non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità , prive di sostegno familiare in quanto senza genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità genitoriale e la relativa assistenza, come stabilito dall'art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ovvero dal necessario requisito di assolvimento di un duplice presupposto soggettivo. Inoltre, una norma prevede la progressiva presa in carico di tali soggetti, già durante l'esistenza in vita dei generatori stessi.
Tali soggetti si definirebbero come totalmente invalidi qualora dovessero sopravvivere a tutti i componenti della famiglia, equivarrebbe a vedersi aumentare significativamente il rischio di esclusione ed emarginazione, in quanto la società non è quantitativamente e qualitativamente capace di sostituire le cure, l'autonomia ed il supporto tipicamente assicurato dalla rete famigliare.

Come rileva nella propria memoria la "Fondazione promozione sociale Onlus/Csa" : " il disegno di legge sul "Dopo di Noi" riguarda sicuramente persone con limitata o nulla autonomia, che hanno carenza di salute, intesa come "la capacità di adattarsi e mantenere l'autosufficienza in presenza e a dispetto di danni e compromissioni sociali, fisici, emotivi (...). Tali persone non sono infatti in grado di provvedere a tutte le loro necessità e i loro bisogni autonomamente e senza l'aiuto determinante di altri[45]".

La legge prevede inoltre la costituzione di un "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno famigliare" con una dotazione di oltre 180 milioni di euro nel triennio. Queste risorse economiche si riferiscono alla strategia di azione predisposta dalla legge che sostanzialmente prevede due articolate direttrici di intervento: una di matrice pubblica-statale, la quale prevede una costruita pianificazione di azioni sociali rappresentate nell'art. 4, assicurate principalmente della costituzione di un Fondo, citato precedentemente.

La prima azione consiste nell'attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di "deistituzionalizzazione" e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi -

[44] È opportuno evidenziare la differenza sostanziale, ai fini fiscali, sussistente tra invalidità civile e disabilità grave, riconosciuta ex lege 104/1992; sul punto l'Agenzia delle entrate ha opportunamente chiarito, ai fini del riconoscimento della deduzione degli oneri di cui all'art. 10 TUIR, che "L'accertamento della invalidità civile concerne, infatti, la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta in definitiva di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse* (circ. 55/E/2010 e ris. 79/E/2016).

[45] Audizione in Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato relativamente al D.D.L. n. 2232.

appartamento che in qualche modo riprendono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, costantemente aggiornate a livello tecnologico, al fine di impedire l'emarginazione delle persone con disabilità.
Successivamente ci si è concentrati sulla realizzazione di altre realtà abitative più innovative e pratiche come quelle extrafamiliari che possano diventare soluzioni in caso di eventuali situazioni di emergenza temporanea, oppure i cosiddetti "co-housing" ovvero strutture che possano comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, localizzazione, ristrutturazione e messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie al funzionamento degli alloggi medesimi, il tutto supportato anche da forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità.
La chiave di questo approccio caratterizzante la prima direttiva è la costituzione di una sempre più presente consapevolezza del significato dell'abitare e di sviluppare competenze utili alla gestione della vita quotidiana, per poi arrivare gradualmente al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

La seconda direttiva di interventi, volto a coinvolgere maggiormente il settore privato, prevede altresì una serie di misure di agevolazione per determinati negozi o atti giuridici, con l'importante condizione che siano destinati in favore alle persone con disabilità gravi.
Si tratta di erogazioni da parte di soggetti privati, quali "donazioni[46]", "erogazioni liberali" od "erogazioni a titolo gratuito", effettuate nei confronti di trust o fondi speciali di cui all'art. 1, comma 3 di cui: la stipula di polizze assicurative, l'istituzione di un trust, la costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, la costituzione di fondi speciali o composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'art. 10, co. 1, lett. a), punto 3, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460[47]. Il legislatore ha voluto promuovere alcuni strumenti di autonomia privata in grado di realizzare un vincolo di destinazione sui beni, costituendo così un patrimonio separato, in grado di determinare effetti di "segregazione patrimoniale" ricorrendo alla "Fiscalità indiretta", ovvero alla leva fiscale, le agevolazioni tributarie.In tale prospettiva la norma (ex art. 6) prevede principalmente:
l'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni per gli atti di conferimento in trust, per la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c[48] ovvero per la destinazione a fondi

[46] Citate e messe in rilievo dall'art. 6, comma 9 della L. 112/2016, riprendendo la definizione, la "Donazione" ex art. 769 c.c. è: " Il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione."
[47] Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
[48] Art. 2645-ter c.c.

speciali, di beni e diritti (art. 6, comma 1); l'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei disponenti in caso di premorienza del beneficiario (art. 6, comma 4); l'applicazione delle imposte ipo-catastali e di registro in misura fissa per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust, ovvero dei fondi speciali, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter (art. 6, comma 6); l'esenzione da imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione (art. 6, comma 7); possibili agevolazioni IMU, condizionate però all'autonomia dei Comuni (art. 6, comma 8).

A tali agevolazioni si aggiungono, sul lato della "fiscalità diretta": una maggiore detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (art. 5, comma 1); l'applicabilità, tra l'altro con un innalzamento dei limiti, delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ovvero dei fondi, delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

L'incentivo tributario e la tutela data dalla previsione legislativa, la quale riconosce la legittimità del ricorso a determinati istituti, quali il trust, il contratto di affidamento fiduciario e il vincolo di destinazione, ha dato vita ad un importante cambiamento sociale. Si apre per gli operatori un nuovo importante settore, fino ad oggi quasi completamente inesplorato, quello della separazione patrimoniale funzionale all'assistenza di soggetti disabili. Da una prima lettura della norma non è fatto alcun riferimento al necessario rapporto di discendenza tra disponente e beneficiario disabile, come usualmente accade[49], con la conseguenza che i benefici fiscali debbono essere riconosciuti anche ai vincoli costituiti da chiunque, purché a favore di soggetti con grave disabilità.

[49] Come riporta la Guida professionale "La protezione patrimoniale dei soggetti disabili" di P. Bertolaso Brisotto e G. Rizzonelli a piè pagina, della pag. 21: "Occorre notare come l'attuale prassi dell'Agenzia delle entrate ritenga che la costituzione di vincoli di destinazione avente effetti segregativi in trust sia da assoggettare ad imposta sulle successioni e donazioni sulla base del rapporto personale tra disponente ed il soggetto (beneficiario) nel cui interesse il trust è istituito (circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008). Ciò determina la possibilità di applicare la franchigia di un milione di euro e, solo sulla parte eccedente, l'aliquota del 4% se vi è un rapporto di coniugio o discendenza diretta. Se il beneficiario è un soggetto portatore di handicap grave (legge n. 104/1992) l'imposta si applicherebbe solo sulla quota eccedente la franchigia di 1,5 milioni di euro. Ne deriva che già il sistema attuale può portare, in talune fattispecie, alla non applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, per l'operare del meccanismo delle franchigie."

Il significativo valore monetario stanziato dallo Stato, ovvero il "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare", non è altro che la testimonianza della diffusa consapevolezza del bisogno di tutele più mirate; lo confermano gli ultimi dati ISTAT 2016[50] a proposito, i quali stimano che i soggetti potenziali fruitori della norma, sul "Dopo di Noi" siano stati in totale 127 mila individui: 38mila con età inferiore a 65 anni che vivono da soli ed hanno perso entrambi i genitori, 89mila con età superiore a 64 che vivono con genitori.

Pragmaticamente affermando, al fine di rendere maggiormente la concreta necessità percepita dalle autorità statali rispetto al fenomeno possiamo parlare del più recente Decreto ministeriale del 13 gennaio 2026[51], ove sono state chiaramente definite le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, relative all'annualità 2024 come riportiamo nella seguente tabella[52].

	A	B	C	D
Regioni	**Riparto in base al criterio a)***	**Riparto in base al criterio b) ******	**Risorse complessive**	**Risorse, di cui alla colonna C, destinate all'attuazione degli obbiettivi di cui all'articolo 1, comma 2**
	%	**%**	**Euro**	Euro
Abruzzo	2,17	1,22	1431441,00	297000,00
Basilicata	0,93	0,88	665114,00	138000,00
Calabria	3,17	3,09	2280184,30	473100,00
Campania	9,94	6,35	6667044,90	1383300,00
Emilia-Romagna	7,67	8,08	5604308,40	1162800,00
Friuli-Venezia Giulia	2,01	1,85	1429995,10	296700,00
Lazio	10,02	16,43	8170780,90	1695300,00
Liguria	2,49	2,33	1777011,10	368700,00
Lombardia	17,42	18,1	12692110,20	2633400,00
Marche	2,51	2,67	1837738,90	381300,00
Molise	0,5	0,39	345570,10	71700,00
Piemonte	7,18	6,56	5101135,20	1058400,00
Puglia	6,74	5,88	4748335,60	985200,00
Sardegna	2,71	3,77	2112459,90	438300,00
Sicilia	8,3	9,39	6158088,10	1277700,00
Toscana	6,21	3,84	4146841,20	860400,00
Umbria	1,43	1,84	1093100,40	226800,00
Valle d'Aosta	0,21	0,18	147481,80	30600,00
Veneto	8,39	7,15	5886258,90	1221300,00
	100	**100**	**72295000,00**	**15000000,00**

* L'80 % delle risorse è stato ripartito in base ai dati Istat relativi alla popolazione residente al 1' gennaio 2024 in età compresa tra 18 e 64 anni.

** Il 20% delle risorse è stato ripartito in base alla stima dei soggetti disabili gravi, di età compresa tra 18 e 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati. Elaborazione su dati forniti da Istat e Inps (per la sola regione Valle d'Aosta, il dato sulle certificazioni ex articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, non in possesso dell'inps è stato fornito direttamente dalla regione).

[50] Memoria ISTAT - Audizione Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica relativamente al D.D.L. n. 2232, del Presidente Giorgio Alleva, p. 9.
[51] Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Decreto del 13 gennaio 2026, in G.U. Serie Generale n. 65 del 19.03.2026.
[52] Allegato C - Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 13 gennaio 2026.

Per il triennio, il presente decreto ha previsto la seguente programmazione[53]:
"All'esito dei lavori, il Tavolo tecnico ha elaborato una relazione finale, definendo i criteri di riparto delle risorse, in concorrenza con i criteri già individuati dall'articolo 5, comma 2, del decreto 23 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di conseguire un riparto delle risorse più coerente con le esigenze rilevate in ambito territoriale.

In applicazione di tali criteri, le risorse del Fondo per le persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, sono ripartite in via sperimentale e progressiva per gli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di configurare un sistema che non costituisca un atto di rottura con quanto assegnato in termini di risorse ad ogni regione, fino all'annualità precedente, anche in considerazione delle platee già seguite, alle quali deve essere comunque garantita continuità negli interventi.

Si riportano di seguito i criteri riferiti a ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 per il riparto del Fondo per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

Per il 2024: L'80% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2024, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016.

Il restante 20% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei dati più recenti forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Riparto anno 2025: Il 70% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016. Il restante 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3

[53] Descritta nell'allegato della scheda C del Decreto ministeriale del 13 gennaio 2026.

maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei più recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS.

Riparto anno 2026: Il 60% delle risorse complessive è attribuito alle regioni in base alla quota di popolazione nella fascia d'età compresa tra 18-64 anni, ottenuta utilizzando i più recenti dati ISTAT sulla popolazione residente al 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 23 novembre 2016. Il 30% delle risorse è attribuito in ragione della quota di persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che vivono in famiglia come figli, da soli o che sono istituzionalizzati, stimata sulla base dei più recenti dati forniti dall'ISTAT e dall'INPS. Il restante 10% è attribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilità grave prive dell'assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall'INPS.

Valutazione dei criteri sperimentali: Per gli anni 2025 e 2026, i criteri di riparto adottati con il presente decreto sono oggetto di specifica valutazione, al fine di considerare, al termine della sperimentazione triennale, eventuali revisioni degli stessi."

Ritornando alla Legge Dopo di Noi, in particolare all'art. 6[54], ci ritroviamo dinanzi alla disciplina di un negozio giuridico che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale per il funzionamento delle varie azioni di tutela e di assistenza alle persone fragili o con disabilità, a cui gli ETS oggi si dedicano. Si tratta del Trust.

Il Trust, uno dei principali strumenti giuridici stranieri assimilati ed adottati dalla nostra legislazione, proviene proprio dalla Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985 (disposizione di legislazione common law) sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. Ha trovato legislazione giuridica interna, ovvero è stata riconosciuta ed assorbita dall'ordinamento, grazie all'intervento della ratifica della Convenzione precedentemente citata, grazie all'intervento della Legge n. 364/1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.

È da notare che la possibilità di costituire un Trust interno in Italia e della voluta digestione di essa da parte del nostro ordinamento è senz'ombra di dubbio sintomo ineludibile dell'evoluzione

[54] Rubricato "Istituzione del Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione".

delle società moderne sempre più asincrone e globalizzate sotto ogni aspetto, anche quello giuridico.

La giurisprudenza italiana ha ormai pienamente riconosciuto questa figura ed a testimoniare ciò sono state le innumerevoli sentenze pronunciate dal Giudice italiano ove si ribadisce la validità e piena efficacia. È grazie a questa acquisizione da parte del nostro ordinamento giuridico che ad oggi è assolutamente legittimo per un soggetto costituire un trust interno fra un disponente italiano, un trustee italiano, con un fondo in trust in territorio italiano.

La progressiva permeabilità tra i sistemi di common law e civil law ha contribuito a diffondere pertanto, anche nel panorama italiano, una rinnovata sensibilità verso forme più specifiche e versatili alla pluralità di bisogni nonché soggetti. Dalla tutela "genus" più standardizzata ed uniforme che il trust tradizionale ed interno sono riusciti ad assicurare su alcuni fronti è nata la "species"del trust protettivo: una risposta più flessibile ed attenta agli aspetti patrimoniali, esistenziali e relazionali che caratterizzano il benessere del singolo, ed in particolare del soggetto fragile.

La Convenzione, svolge un importante punto di riferimento relativamente in particolare alla legge regolatrice del Trust.

In particolare il secondo capitolo della Convenzione de L'Aja regolamenta le questioni di validità sostanziale. Recita in proposito l'art. 6 della Convenzione: "Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate, se necessario, alla luce delle circostanze del caso".
Secondo l'art. 8 della Convenzione "La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust. In particolare, la legge dovrà regolamentare: a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
b) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro; c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri; d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti; f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust; g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari; h) la modifica o la cessazione del trust; i) la ripartizione dei beni del trust; i) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione"

Nell’atto istitutivo è stata opportunamente indicata la legge prescelta.
L’art. 5 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "la Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo Il non prevede l'istituto del trust o la categoria del trust in questione": in astratto, è possibile, evidentemente, che la legge scelta dal disponente (o in difetto di scelta di quest'ultimo, la legge con cui il trust presenta il collegamento più stretto) non conosca l'istituto del trust, o la categoria di trust in questione.
Può accadere, ad esempio, che il costituente del trust voglia costituire un "purpose trust" (trust di scopo) per fini che non hanno di mira la pubblica utilità (non-charitable), e scelga come legge regolatrice la legge di un Paese che non ammette tale figura[55] . Per quanto attiene alla legge regolatrice, si è optato per quella di Jersey, Isole del Canale (Trustees Jersey Law, 1984), la quale, tra l'altro, prevede la figura dell'enforcer (guardiano), obbligatorio per i trust di scopo, e severe norme in tema di responsabilità del trustee (artt. 26, 27 e 28).
In virtù dell'articolo 10 della Convenzione è possibile una modifica della legge regolatrice del trust ; tale modifica potrà essere rimessa al trustee eventualmente con il consenso del guardiano sotto forma di facoltà di sostituire la legge regolatrice del trust e di modificare qualsiasi disposizione dell'atto istitutivo in conseguenza della diversa scelta della legge regolatrice.

[55] Giova infine evidenziare un ulteriore aspetto non trascurabile, relativo alla legge inglese in quanto per quest'ultima, i trust di scopo (quelli, cioè, privi di beneficiari, ma orientati al raggiungimento - appunto - di uno scopo) sono considerati nulli, fatta salva la fattispecie dei c.d. trust caritatevoli, del tutto peculiare e assoggettata ad una casistica complessa e non esaminabile compiutamente con la strumentazione ordinaria dell'operatore del diritto di civil law, mentre la legge di Jersey li ammette pacificamente, ma a condizione che sia espressamente prevista la figura del "guardiano".

2.2. Definizione & ratio del Trust: la struttura, i soggetti e le caratteristiche fondamentali

É proprio in questa panoramica di tutela personalizzata, capace di adattarsi alle esigenze specifiche dei singoli soggetti della comunità, che si inserisce un approccio differente, per provenienza normativa ed impostazione legislativa come abbiamo ribadito, il quale però oggi svolge un'importante funzione per la salvaguardia individuale del patrimonio destinato ai soggetti fragili come alle persone con disabilità, di cui si tratterà nel presente capitolo.

Per arrivare ad analizzare il Trust cosiddetto "protettivo", bisogna necessariamente a monte rilevare il contesto e pertanto l'origine di questo particolare strumento legislativo: il Trust , nominato anche "negozio giuridico di affidamento fiduciario".

Il Trust è uno strumento giuridico attraverso il quale un soggetto, detto disponente o settlor, trasferisce beni, diritti, capitali o altre utilità economiche ad un altro soggetto, chiamato trustee (fiduciario), il quale ne diviene temporaneamente e formalmente titolare con l'obbligo di amministrare beni e diritti secondo le indicazioni presenti nell'atto istitutivo del trust nell'interesse di uno o più beneficiari, per un fine e tempo determinato.

Innanzitutto perché nasca un trust ci sono una serie di elementi indispensabili quali: una manifestazione di volontà espressa in un atto c.d. atto istitutivo[56]. Tale atto è un programma che individua le condizioni ed i poteri attraverso cui verrà realizzato il compito del trustee, ovvero la costruzione del trust. Fondamentale è che questo sia realizzato esclusivamente nell'interesse di chi o per quale scopo deve svolgere la sua funzione, comprendendo uno o più negozi dispositivi, con i quali il disponente o anche terzi, trasferiscono al trustee posizioni soggettive (beni), funzionali alla realizzazione del compito a questi affidato. L'insieme di quanto viene trasferito va a costituire il fondo in trust.

In virtù dell'effetto ontologicamente segregativo il fondo in trust è vincolato alla realizzazione del compito e va a costituire un patrimonio separato distinto e autonomo rispetto a quello personale del trustee. L'atto istitutivo può essere attuato tramite un atto tra vivi o per testamento.

[56] L'atto istitutivo è un negozio unilaterale programmatico, posto in essere dal disponente, per la costituzione del fondo del trust.

Il trust a favore dei soggetti deboli permette di vincolare determinati beni affinché questi e le utilità da essi traibili siano destinate nell'esclusivo interesse della persona debole, secondo le indicazioni fissate dal disponente nell'atto istitutivo.Altresì , il trust protettivo differisce dagli altri , in quanto dà la possibilità di tutelare anche i genitori ed i disponenti come gli altri eventuali figli, realizzando una vera e propria pianificazione a tutela della famiglia nel suo complesso; oltre al fatto che può spettare anche solo ad un genitore, unico e profondo conoscitore del proprio figlio, il compito di costruire e modellare il trust sulle sue necessità.

Onde comprendere al meglio la struttura di questo dispositivo giuridico possiamo dividere gli elementi in soggettivi ed oggettivi.

In primo luogo, bisogna notare che sulla carta, l'atto istitutivo del trust si configura come negozio unilaterale (e quindi si potrebbe dire che la presenza del disponente risulta essere sufficiente); qualora peraltro, come avviene frequentemente nella prassi, all'atto istitutivo accede contestualmente anche l'atto dispositivo (con cui si intende che la presenza del trustee sarà ovviamente necessaria).
La stipula di un trust, quindi, comprende quindi due momenti negoziali: il negozio istitutivo del trust, con cui il disponente detta le regole e il programma del trustee; e il negozio traslativo dei beni/diritti al trustee. Si tratta di due diversi negozi giuridici, in genere contenuti in un unico documento. Nello specifico, nel trust protettivo, mentre il negozio istitutivo è sempre uno solo, i negozi dispositivi possono essere molteplici nel tempo, ed intervenire anche durante la vita del trust.

Seguendo il criterio soggettivo per la distinzione degli elementi costitutivi del trust, possiamo procedere innanzitutto a presentare il disponente, cosiddetto "settlor", ovvero la persona che ha la proprietà di determinati beni o la titolarità di determinati diritti e che decide di conferirli in trust dettando le regole della gestione, indicando il beneficiario, al quale spetta, pertanto, la facoltà di scelta della legge regolatrice del trust e regolando la devoluzione del beni o dei diritti al momento della cessazione del trust.
Nell'atto istitutivo il disponente può riservarsi alcuni diritti od obblighi. Può altresì scegliere il trustee o scegliere di essere egli stesso trustee[57]. È da considerare che il disponente è un soggetto

[57] In questo caso si parla di trust autodichiarato.
Il disponente può assumere anche la qualità di beneficiario senza che questo faccia venir meno la validità del trust (ma in questo caso l'amministrazione dovrà essere affidata ad altro soggetto).

che è mosso in primis dalle sue aspirazioni, dalle sue preoccupazioni, in definitiva dalla sua volontà, l'iniziativa di istituire un trust di uno o più soggetti con disabilità grave.

Il trustee, invece, è il soggetto che diviene formalmente proprietario dei beni e dei diritti conferiti in trust, e che assume l'obbligo giuridico di amministrarli per il conseguimento delle finalità stabilite dal disponente nell'atto istitutivo.
Oltre agli obblighi previsti nell'atto istitutivo il trustee deve rispettare una serie di obblighi generali inerenti alla natura dell'istituto: preservare e se possibile incrementare i beni, redigere periodicamente un rendiconto della sua attività, agire secondo i criteri di buona amministrazione e diligenza nei confronti dei beneficiari, non trarre – mai e in alcun modo - vantaggi diretti e/o indiretti dal patrimonio conferito in trust.

Nella prassi, tale ruolo è spesso rivestito da un genitore. Il familiare che vive un congiunto in difficoltà, infatti, ha la principale necessità di essere rassicurato che, anche dopo la propria morte, sia garantita al proprio figlio quella continuità di affetti, quelle regole di vita e di assistenza per lui più idonee. Cura ed assistenza che il genitore desidera assicurare anche a se stesso qualora, per casi avversi della vita, dovesse egli stesso trovarsi in difficoltà.

Successivamente c'è il guardiano, una figura non sempre inclusa nella presentazione del tradizionale schema del trust, ma di cui, tuttavia, ex L. 112/2016, si è ritenuta opportuna la contestuale presenza, in quanto il dato normativo richiede che vengano necessariamente identificati "in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli (art.6, comma 3 lettera b della legge). La presenza dei testimoni pare opportuna, pur non essenziale, nel momento in cui all'atto istitutivo accede l'atto dispositivo, stante la natura liberale dell'attribuzione. Il guardiano ha il compito di vigilare sull'operato del trustee, nell'interesse del beneficiario affinché venga realizzato interamente lo scopo del trust.

Il disponente possiede la facoltà di nominare il guardiano. Questo ruolo, può essere rivestito sia persona fisica, che giuridica, società, ente associazione. Il genitore può nominare anche se stesso guardiano. La nomina può essere disposta nello stesso atto di trust o con atto separato.

La norma ha specificatamente previsto la presenza di questa figura, considerato che il disponente non ha alcun potere di controllo sul trustee. Egli è normalmente preposto alla tutela di quello che si può genericamente indicare come custode dell'aspetto morale ed assistenziale del trust, preposto al benessere psichico del familiare più debole. Nell'adempimento del suo compito di

verifica dell'operato del trustee deve agire nell'interesse del soggetto debole, verificando ad esempio che a lui prestata sia conforme alle sue necessità ovvero alle indicazioni del disponente.

L'ambito di responsabilità del guardiano non comporta né una cogestione del trust, né la possibilità che il guardiano esoneri da responsabilità sue proprie il trustee. In tal caso al guardiano può essere richiesto di esprimere un consenso vincolante circa gli atti di natura patrimoniale e vigilanza sull'operato del trustee per l'assistenza al disabile, può chiedere la revoca del trustee o la nomina di un nuovo trustee. Con riferimento al trust per persone con disabilità il guardiano (che potrebbe anche essere l'amministratore di sostegno) può segnalare al trustee le esigenze personali o di cura della persona del diversamente abile (assistenza sanitaria e psicologica, attività ricreative, inserimento lavorativo compatibile con la residua autonomia della persona) ed affiancare in qualche modo l'attività del trustee che si prende cura della gestione del patrimonio[58].

La separazione tra le due funzioni è peraltro difficilmente giustificabile quando la gestione del patrimonio è prevalentemente, se non esclusivamente, destinata alla cura della persona.
Il guardiano, che agisce perché siano rispettate le finalità del trust, risponde verso il beneficiario; in base al disposto normativo richiamato "tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust".

La prassi applicativa[59] dei trust interni, relativamente alla figura del guardiano, presenta una vasta gamma di prerogative che possono distinguersi in:

• poteri dispositivi o gestionali;

• poteri di veto e pareri;

• poteri di dare direttive.

Da notare che anche il guardiano è titolare di poteri fiduciari in quanto non può trarre vantaggi dal suo incarico agendo come parte disinteressata nell'interesse dei beneficiari.
L'atto di trust può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sull'attività del trustee, quali ad esempio il potere di essere ascoltato, di dare direttive o istruzioni, di dare il consenso per il compimento di certi atti. Quello che il guardiano è opportuno non faccia è di sostituirsi al trustee, diventando egli stesso il gestore del trust.

[58] D.Caruso,*Trust in favore di soggetto portatore di handicap*, in "Trusts e attività fiduciarie", n. 4 del 2000.
[59] M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari,* cit., pp. 126-128.

Egli, come il trustee, risponde nei confronti dei beneficiari e nei confronti del fondo in trust. Il guardiano è nominato dal disponente nello stesso atto di trust o con atto separato.
Le funzioni di guardiano possono essere esercitate anche da più persone costituendo un collegio di guardiani. L'atto di trust contiene anche per il guardiano una clausola relativa alla sua successione in caso di morte sopravvenuta incapacità o revoca, così come un meccanismo per la sua nomina. Il potere di revocare il guardiano può essere riservato al disponente stesso, così come può essere attribuito ai beneficiari.

Il trust deve avere a pena di nullità la forma dell'atto pubblico notarile[60].
L'intervento del notaio, professionista e pubblico ufficiale, costituisce una tutela per i disponenti, in quanto a lui spetta l'importante funzione di indagare la volontà delle parti e di tradurla, nel modo più fedele possibile, assistendo i genitori del disabile nella scelta dello strumento più adeguato, anche per quanto riguarda possibili complicazioni con il diritto successorio. Il legislatore affida al notaio un ruolo particolarmente pregnante, in termini di accertamento degli ambiti oggettivi e soggettivi, per accedere alla legge sul "Dopo di noi", considerato il riconoscimento ex lege della meritevolezza della causa istitutiva del trust.

Il notaio assume pertanto una funzione garantista di controllo di legalità: con l'atto pubblico assumono in quest'ottica particolare rilievo terzietà, imparzialità ed indipendenza del notaio (cfr. l'art. 2, e l'art. 28, nn. 2 e 3, L. not.), il quale ultimo, proprio in considerazione di tali caratteristiche personali, offre particolari garanzie di una documentazione veritiera ed affidabile.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 6, comma 3 dunque ai fini del riconoscimento delle agevolazioni ed esenzioni previste dalla L. 112/2016 ha certamente rilevanza il requisito di forma: l'istituzione del trust, ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile deve avvenire per atto pubblico.

All'art. 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), grazie al suo intervento, viene tradizionalmente attribuita una funzione fondamentale nella qualificazione del notaio, quale custode del diritto e garante delle istanze di stabilità e certezza nelle contrattazioni, anche in funzione anti-processuale, potendo le parti, realizzare più efficacemente i loro interessi, in modo conforme alla legge. In ciò è ravvisata la peculiarità della figura del notaio che prima di essere un libero professionista è soggetto esercente un ministero pubblico di interesse generale.

[60] Pag. 106-107 della guida pratica e professionale "Protezione del patrimonio dei soggetti disabili - P.B.Brisotto e G. Rizzonelli"

Come osserva la migliore dottrina, "Le garanzie offerte dall'imparzialità della documentazione notarile, unitamente agli altri profili sopra analizzati, impongono - come meglio si vedrà in prosieguo - un'interpretazione rigorosa delle norme che richiedono la forma dell'atto pubblico ad substantiam, impedendo di estrapolare dal contesto del documento pubblico parti di esso per affidare alla redazione di terzi, e quindi allegarle come tali all'atto pubblico. E spiegano altresì l'invarianza della disciplina dell'atto pubblico anche nei casi in cui le parti siano assistite ai fini della predisposizione del regolamento negoziale da professionisti di loro fiducia: ai quali ultimi, pur se forniti di adeguata preparazione giuridica, difetta il fondamentale requisito dell'istituzionale terzietà ed imparzialità, che si rivela decisivo per l'affidamento del compito di documentazione in forma solenne[61]".

L'atto pubblico, pertanto, deve rispettare i seguenti requisiti:

• deve essere identificato in modo chiaro ed univoco il beneficiario che deve essere una persona con disabilità grave (designazione, che come si vedrà non è suscettibile di revoca[62]);

• devono essere identificati in modo chiaro ed univoco il disponente, il trustee e il controllore;

• l'atto istitutivo deve definire i rispettivi ruoli;

• deve essere descritto il programma di vita del beneficiario e quindi le attività assistenziali necessarie a garantirne la cura e la soddisfazione dei bisogni, comprese le attività volte a ridurre il rischio dell'istituzionalizzazione: deve emergere l'idoneità del trust a rispondere ai bisogni specifici della persona con disabilità grave nel tempo;

• deve individuare gli obblighi del trustee rispetto al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere in favore della persona con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

• deve indicare l'obbligo le modalità di rendicontazione del trustee;

• deve individuare il soggetto preposto al controllo dell'attività del trustee;

• deve essere indicato il termine finale di durata del trust che deve coincidere con la morte della persona con disabilità grave;

• deve essere individuata la devoluzione finale del patrimonio residuo, alla cessazione del trust.

---

[61] G. PETRELLI, L'indagine della volontà delle parti e la "sostanza" dell'atto pubblico notarile, in "Riv. Notariato", 2006, p. 29.
[62] Ex art. 6, comma 2 della L. 112/2016 & ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.

Di particolare importanza è l'irrevocabilità dello strumento, che nel suo complesso, riguarda tanto la designazione del beneficiario quanto l'atto istitutivo in sé, conseguenza diretta della natura del negozio che gli ha dato origine.

Sotto questo profilo emerge un successivo ed ulteriore elemento qualificante il trust, ovvero il potere discrezionale del trustee che potrà permettergli di utilizzare le posizioni giuridiche soggettive, conferite dal disponente, in autonomia, seppure con il rappresentato limite precettivo delle finalità individuate. Il disponente nell'atto illustra le regole attraverso cui il compito del trustee dovrà realizzarsi ma le disposizioni non costituiscono delle direttive: "è esclusa la volontà di istituire un trust quando dall'atto istitutivo emerge che il trustee non ha alcuna autonomia nella attuazione del compito affidatogli, in quanto il disponente ha affidato a sé ampi poteri di intervento e direzione[63]".

Nelle disposizioni generali, dopo aver enunciato nelle premesse la causa, al fine di agevolare la lettura e l'interpretazione dello strumento, da parte di chiunque, vengono in sostanza precisati in modo inequivoco i tre elementi essenziali, in inglese "the three certainties" le tre certezze, per l'esistenza del trust:

• volontà del disponente;

• certezza della composizione del fondo in trust;

• certezza di coloro ai quali si intende attribuire un vantaggio (il beneficiario).

Quanto alla seconda "certezza", rappresentata dal fondo in trust, è opportuno rammentare che l'istituzione di un trust non seguita da un negozio dispositivo di dotazione, pur non incidendo sulla validità del trust, di fatto rende inefficace lo strumento, essendo che impedisce al trustee di realizzare il compito affidatogli. A mente dell'art. 2 della Convenzione de L'Aja presupposto indefettibile per la realizzazione del compito affidato al trustee è il trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive di cui il trustee si avvarrà "qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee". Naturalmente ciò non significa che, come nell'atto rappresentato in formula, non sia possibile istituire un trust dotandolo di una modesta somma iniziale, salvo poi, in momento successivo, operare altri trasferimenti.

Quanto alla terza "certezza" nell'atto costitutivo, opportunamente, viene evidenziato che il soggetto assistito è titolare di un diritto di assistenza e cura.

[63] In Monegat, Lepore, Valas (a cura di), op. cit., in particolare M.Monegat, Gli elementi essenziali del trust, p. 84.

L'art. 6, co. 3, lett. e), L. 112/2016 sancisce un'ulteriore condizione caratterizzante la tipologia di trust tipizzata dal legislatore per accedere alle agevolazioni fiscali previste: "i beni di qualsiasi natura conferiti nel trust (...) siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust". Nelle disposizioni generali vengono individuati i beni teleologicamente asserviti al perseguimento delle pretate finalità[64].

Inoltre il trustee può, in via discrezionale, disporre del capitale e dei redditi del disponente reinvestiti dal fondo del trust, purché secondo le finalità descritte dalla legge.

Questo vincolo viene meno solo con la morte del disabile, tant'è che la durata del trust è collegata a tale evento[65].

[64] Art. 6, comma 3, lettera E, L. 112/2016.
[65] Art.6, comma 3, lettera G, L. 112/2016.

2.3. La salvaguardia del patrimonio come forma di tutela della persona: utilità e finalità del trust protettivo

La Legge n. 112 del 22 giugno 2016, ha introdotto una serie di strumenti, fra cui il trust protettivo, i quali hanno tutti il fine di agevolare e consentire la realizzazione del programma di vita della persona con disabilità grave, in modo da garantire che questo programma sia sempre idoneo a soddisfare le sue necessità e i suoi bisogni.

Si vogliono creare nuove reti assistenziali, alloggiative e di tutela dirette ad attuare percorsi individualizzati che garantiscono tutela assistenziale, migliore qualità della vita e integrazione sul territorio.

Chi allora conosce la flessibilità dello strumento giuridico del Trust può comprendere a pieno le potenzialità di applicazione del Trust nella creazione da parte dei genitori, o comunque, della famiglia, di percorsi individualizzati di assistenza. I disabili, in particolare quelli gravi, non possono essere titolari del patrimonio familiare che spetta loro per legge ma ciò non giustifica affatto che non ne possano pienamente disporre e avvantaggiarsi per mezzo del Trust.

Cosa contraddistingue il trust protettivo dagli altri strumenti?
Il beneficiario di un trust per soggetti deboli non perde la propria autonomia, non viene "penalizzato" in alcun modo , ma piuttosto sostenuto ed aiuto nel rispetto della sua debolezza.
Il beneficiario di un trust per Soggetti deboli non perde la propria dignità, ma piuttosto si sostiene nel rispetto delle sue ambizioni ed aspirazioni. L'accogliere il Trust conduce a non voler per le persone disabili un futuro qualsiasi ma un nuovo futuro, una nuova filosofia di approccio al problema quando la scelta voluta dalla famiglia è quella di consentire al disabile di continuare a vivere nella propria casa o, comunque nell'ambito familiare, circondato dalle sue cose, affetti di sempre, consuetudini e stile di vita.

Nel nostro ordinamento il Trust è una realtà, ormai conosciuta dai giudici tutelari, dagli amministratori di sostegno, ha le sue regole comprovate nel tempo, le sue formalità pubblicitarie. Ciò che è necessario comprendere che il Trust non è un blocco unitario di regole così come altri negozi giuridici, ma è un negozio che si plasma, di volta in volta, alle esigenze diversissime, tenendo conto delle situazioni sociali, mediche, patrimoniali in cui nasce e che, coloro che lo istituiscono, intendono soddisfare per mezzo di questo strumento.

Riflettendo sulla denominazione della L. 112/2016, “Dopo di Noi” si rinviene alla ratio della disposizione stessa: il tutto nasce da un concreto sentimento di ansia, angoscia e incertezza da parte di genitori o familiari di persone con disabilità rispetto al futuro di questi ultimi senza la presenza di un punto di riferimento come il proprio. La persona con disabilità, infatti, rischia di ritrovarsi in una doppia condizione di difficoltà: incognita situazione economica in conseguenza del rischio di insufficienti risorse economiche per mantenere una vita dignitosa e privazione di figure di fiducia che gestiscano il proprio patrimonio.

La legge dunque ha aperto la strada ad un soluzione alternativa, innovativa e flessibile ad ogni caso specifico, attraverso strumenti legislativi effettivi e sicuri.

Il primo grande vantaggio di questo provvedimento è consiste nella possibilità di anticipare la pianificazione del futuro del beneficiario. La famiglia può adottare le scelte più opportune ed avere il tempo di pesarle, rifletterci, magari accantonando gradualmente risorse economiche destinandole ad un trust, il tutto in una chiave di continuità di cura e attenzione verso la persona con disabilità.

Si assicura in questo modo, all’interno di una prospettiva presente e futura, una più ampia inclusione sociale ed autonomia personale, talvolta anche attraverso forme di mutuo aiuto e percorsi dedicati verso una vita il più indipendente possibile (in particolare grazie alle nuove innovazioni applicate alla domiciliarità).

Come ribadito precedentemente, altrettanto rimarcabili sono tutti i vantaggi fiscali legati alla normativa, articolati in fiscalità diretta ed indiretta come abbiamo visto nel paragrafo 2.1..

Capitolo 3: Applicazione e questioni aperte. Uno strumento innovativo per un problema della comunità

3.1. La figura del trustee ed i suoi doveri fiduciari nella gestione patrimoniale

Il trustee è dunque un soggetto che gode della fiducia del disponente.
Nei trust per soggetti deboli, la scelta del trustee ad opera del genitore (o familiare) disponente, ricade, di norma, su coloro che, per professione, esperienza, o vicinanza alla famiglia, risultano più capaci ed idonei alla realizzazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito che è la cura del soggetto debole.

Anche il genitore può assumere le funzioni di trustee. Così facendo il genitore disponente continuerà a gestire come ha sempre fatto, ma con un vantaggio rappresentato dalla possibilità di disciplinare anticipatamente le conseguenze di determinati eventi.

L'atto di trust potrà infatti prevedere:

• chi sarà il sostituto del genitore trustee (che potrà essere scelto dallo stesso genitore);

• il momento in cui il nuovo trustee subentrerà;

• gli eventi al verificarsi dei quali avverrà questa sostituzione (quali ad esempio la morte del genitore o la sua sopravvenuta incapacità)

Il trustee normalmente svolge personalmente i compiti a esso affidati proprio in virtù del legame fiduciario che sta alla base dei poteri che gli sono stati conferiti dal disponente. Al fine di permettere al trustee di realizzare il suo incarico, egli sarà titolare di quei poteri necessari a tal fine e che evidentemente riguarderanno anche la gestione e l'amministrazione di beni in trust.
Ciò che occorre aver presente, è che non esiste uno standard comune a tutti i trust per Soggetti deboli. Ogni trust rappresenta un caso a sé e, conseguentemente, anche l'attribuzione o meno di certi poteri dipenderà dal contesto in cui il trustee sarà tenuto ad operare

I trust istituiti in favore di una persona più svantaggiata, sono realizzati nel suo interesse e quindi prevedono che egli sia il destinatario delle utilità derivanti dalla gestione del fondo in trust.Il trustee è tenuto a dichiarare deliberatamente il conto della propria gestione ed è responsabile del corretto adempimento del proprio compito, che dovrà essere attuato con la massima cura e diligenza.

È previsto che l'atto istitutivo del trust indichi le cause e le modalità di sostituzione del trustee, così come viene ad essere individuato il sostituto ovvero un meccanismo per la nomina del nuovo trustee.

Va tenuto presente, come principio fondamentale, che il disponente non può prescrivere al trustee comportamenti che incidano sulla sua autonomia, che va riferita agli interessi del trust istituito. A proposito del guardiano, va sottolineato che la sua presenza, oltre a controllare il trustee, può servire per dare al medesimo un sostegno nelle scelte che egli debba di volta in volta effettuare, come emerge dall'atto istitutivo. Il Trustee dovrà quindi adeguare nel tempo, in relazione alle mutate esigenze del beneficiario, le misure necessarie volte a favorire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza del soggetto da assistere.

Le obbligazioni del Trustee sono disciplinate, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, dalla legge regolatrice del Trust, per quanto non disposto con il presente Strumento.Senza dare definizioni strettamente giuridiche, possiamo affermare che i poteri del trustee abbiano in senso lato, natura fiduciaria; in generale si può distinguere tra poteri (doveri) di gestione e amministrazione e poteri (doveri) di disposizione che possono comprendere quelli di surrogazione di un bene ad un altro (vendita di un immobile per acquistarne un altro).

Nei poteri di gestione e amministrazione spettanti al trustee rientrano sia i beni che i loro redditi; nei poteri di disposizione può rientrare la facoltà di locare, affittare, dare in godimento al beneficiario i beni, ipotecare. È da notare il potere particolare che può o meno essere riconosciuto al trustee è quello di anticipazione: al trustee viene attribuito il potere di "anticipare" rispetto alla fine del trust un determinato vantaggio a favore di un beneficiario (ad esempio l'anticipo di somme). Primo dovere del trustee è quello di amministrare[66] i beni in trust: presupposto essenziale è il possesso di questi beni, nonché la possibilità di tutelarne l'integrità, compiere tutti gli atti necessari o compatibili con la volontà espressa dal disponente, rispondere nei confronti dei terzi, pagare le imposte, dare il rendiconto della amministrazione.

Eventuali clausole di esonero dalla diligenza e dalle relative responsabilità devono essere attentamente valutate con riferimento alla legge scelta. In tema di validità degli atti compiuti (di cui si occupa il notaio) sia in tema di responsabilità, il trustee, pur essendo proprietario dei beni a lui intestati, incontra, per via della natura strutturale del trust, dei limiti nei suoi poteri di

[66] Art. 2, lettera C della Convenzione de L'Aja 01/07/1985.

gestione, amministrazione, disposizione. Tra gli obblighi fondamentali del trustee vi è quello di rendiconto[67].

Il Trustee:

• è obbligato nei confronti del beneficiario, non assumendo quindi lo stesso alcuna obbligazione nei confronti dei Disponenti;

• deve espletare personalmente l'incarico;

• ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del presente atto istitutivo;

• non deve confondere i beni in Trust con i propri, come meglio specificato;

• deve acquisire ed esaminare la documentazione relativa alla proprietà dei beni in Trust, assicurandosi che sia preventivamente avvenuto il trasferimento della proprietà nei suoi confronti, e che i beni stessi siano, all'occorrenza, in buono stato di manutenzione, provvedendo altresì alla compilazione di un inventario relativo ai beni mobili oggetto del Trust;

• deve custodire i beni in Trust con la diligenza del buon padre di famiglia[68] e, quanto a titoli e valori mobiliari in genere, depositarli presso un intermediario abilitato;

• deve tenere regolarmente la documentazione e la contabilità del Trust, ivi compresi i libri e registri la cui istituzione è obbligatoria in base alle previsioni del presente atto, i verbali delle riunioni, la corrispondenza e quant'altro attinente all'amministrazione del Trust;

• deve pagare tempestivamente le imposte dovute in relazione al Trust;

• deve provvedere con il grado di diligenza e prudenza richiesto dal presente atto istitutivo e dalla legge all'investimento dei redditi e delle attività mobiliari facenti parte del Trust;

• deve predisporre annualmente, e al termine del Trust, il rendiconto delle attività svolte e della situazione contabile del patrimonio in Trust;

• deve attribuire i redditi ed i beni del Trust in conformità alle previsioni del presente atto istitutivo e della legge regolatrice del Trust.

---

[67] Art. 2, lettera c) e art. 8, lettera j) della Convenzione de L'Aja 01/07/1985.
[68] La diligenza del *bonus pater familias, è* disciplinata all'art. 1176 c.c., è un canone di condotta che impone di agire con attenzione, scrupolo e onestà.

Nel nostro ordinamento l'inadempimento del trustee potrebbe dar luogo ad un'azione di annullamento, ad un'azione revocatoria ed ad un'azione di risarcimento dei danni: come anticipato precedentemente è infatti dall'affidamento che deriva l'assenza di rimedi giuridici del disponente contro il trustee.

3.2. Criticità e prospettive di riforma alla luce della L. 227/2021 e del nuovo "Progetto di Vita"

La legge n. 227 del 22 dicembre 2021[69], entrata in vigore il 28 febbraio 2023, è la legge delega che ha delegato il Governo alla revisione ed al riordino delle disposizioni in materia disabilità in attuazione della Costituzione ed in conformità alle disposizioni della Convenzione di New York e del Protocollo opzionale ed altre fonti di soft law di derivazione europea.

Lo scopo della riforma è quello di garantire alle persone con disabilità la possibilità di vedersi riconosciuta a pieno la propria condizione, anche attraverso una valutazione congruente, trasparente ed agevole della stessa. Nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione, si asserisce la promozione dell'autonomia della persona con disabilità ed il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri: questo implica il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi del diritto ad una vita indipendente ed alla totale inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e costante accesso al sistema di servizi e prestazioni e di qualsiasi altra relativa agevolazione.

Con questa delega il Governo, attraverso l'azione del D.lgs. n. 62/2024, ha apportato l'importante soppiantamento del concetto di "handicap" con quello di "condizione di disabilità[70]" . È stata altresì sostituita la nozione di "connotazione di gravità" da quella di "priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Quanto al procedimento di "valutazione di base" volto al riconoscimento della condizione di disabilità, in forza dell'elaborazione del progetto individuale noto come "Progetto di Vita[71]" viene regolamentato il processo di "valutazione multidimensionale" della persona con disabilità.

La disciplina del progetto di vita è previsto dall'art. 14 della L. 328/2000, oltre che alla L. 112/2016, e lo definisce come "l'elaborato che i Comuni, d'intesa con le Aziende di Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale o del lavoro[72]".

[69] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021, n. 309.
[70] Art. 3 della L. 104/1992.
[71] Già disciplinato dall'art. 14 della L. 328/200 e dalla L. 112/2016.
[72] Rebecca Gelli, I diritti dell disabilità - La tutela delle persone fragili;

In esito della valutazione diagnostico-funzionale delle condizioni di una persona con disabilità, pertanto, il Comune in forma diretta od accredita, adotta le misure economiche e non necessarie al superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.[73]
L'azione è attivata sul piano pratico dal Servizio Sanitario Nazionale, che nell'ambito delle risorse disponibili, assicura l'intervento mediante prestazioni di cura, costituzione di percorsi di riabilitazione a proprio carico e servizi alla persona di vario genere.

La legge "Dopo di Noi", introduce agevolazioni ed esenzioni fiscali per gli atti di liberalità, le polizze assicurative, la costituzione di Trust e vincoli di destinazione[74] a condizione che abbiano come esclusiva finalità l'assistenza, la cura e l'inclusione sociale delle persone con disabilità grave, tramite la realizzazione di un progetto di vita idoneo a soddisfare le necessità della persona con disabilità.

L'intento di fondo è assicurare, a seguito della mancanza del sostegno garantito dai familiari o naturale scomparsa degli ascendenti, una presa in carico della persona con disabilità e di tutti i suoi bisogni con essa. Già nell'elaborazione dei lavori preparatori della legge si evidenzia la necessità di "finanziare una serie di progetti organizzati e gestiti da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di volontariato senza finalità di lucro che abbiano l'obiettivo di fare in modo che il disabile possa essere assistito rimanendo nella propria abitazione, oppure che venga progressivamente inserito in comunità familiari o case famiglia, creando pertanto un percorso che si concluderà nel momento in cui avverrà la definitiva scomparsa dei genitori[75]".

Inoltre, il Decreto ministeriale del 23 novembre 2016, sostiene che in base ai principi della valutazione bio-psico-sociale ed in coerenza con il sistema di classificazione ICF[76], le persone con disabilità accedono a queste azioni assistenziali previa valutazione multidimensionale eseguita da un'equipe di professionisti che tengono conto delle seguenti aree: a) cura della propria persona, compresa la gestione degli interventi terapeutici; b) mobilità; c) comunicazione ed abilità comunicative; d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

È inoltre stata avviata la sperimentazione della riforma ed in particolare del progetto di vita con il Decreto Ministeriale n. 197 del 12 novembre 2024, attraverso cui il Governo ha adottato un regolamento recante la disciplina transitoria per la valutazione multidimensionale.

[73] Eventualmente ulteriormente superate attraverso sostegni per il nucleo familiare.
[74] Ai sensi dell'art 2645-ter c.c.
[75] Lavori preparatori della proposta di legge C.698.
[76] La Classificazione Inter del funzionamento della disabilità e della salute.

Si da una maggiore rilevanza del rapporto che la persona possiede con l'ambiente di riferimento, e ciò segna, ai fini dell'accertamento della disabilità, il passaggio da un modello bio medico ad un modello bio-psico-sociale.

La legge n. 112/2016, prevede, attraverso l'istituzione del trust di protezione, l'individuazione degli obblighi del fiduciario rispetto al progetto di vita e dello stato di benessere ottimale che deve raggiungere in favore della persona con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardare i diritti.

Innanzitutto per una questione di chiarezza, è importante sottolineare che non si tratta di una semplice sommatoria dei piani esistenti (PEl scolastico, PAl socio assistenziale, piano riabilitativo individuale sanitario, ecc) come si potrebbe apparentemente desumere; piani che oltretutto devono essere appunto coordinati in una visione esistenziale unitaria.

Secondo l'art. 2, comma 5 della Legge sul "Dopo di Noi", il progetto di vita è uno strumento finalizzato a rendere protagonista la persona con disabilità della sua vita, non "per" la persona ma "della" persona. I punti nevralgici della missione sono la qualità della vita, lo sviluppo delle potenzialità, le concrete possibilità di scelta, la partecipazione alla vita sociale in condizioni di pari opportunità.

Nell'ambito di una visione esistenziale unitaria, questo percorso, consente di rispondere a sue necessità e bisogni ed al contempo anche ai suoi desideri, alle sue aspettative ed alle sue preferenze. L'efficacia risiede nella struttura naturalmente dinamica e adattabile ai cambiamenti, essendo che coinvolge tutti gli ambiti della vita ed i contesti di riferimento della persona. È pertanto sempre modificabile.

3.3. La redazione di un “Progetto di Vita” presso la Fondazione Tina Anselmi ETS

Approfondiamone ora la composizione e le funzionalità, illustrando poi un caso realistico affrontato presso la Fondazione Tina Anselmi ETS.

Il progetto di vita può essere richiesto da qualsiasi persona con disabilità, ovvero in possesso di una certificazione ex l.n. 104/92, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali e sociali.

Unica titolare del progetto è la persona con disabilità (eventualmente supportata da chi ne cura gli interessi) che lo attiva, la quale concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportare modifiche e integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative, le proprie scelte. La persona con disabilità può anche presentare una propria proposta di progetto di vita, sia in fase di richiesta del progetto, sia successivamente all'avvio del procedimento.

Punto cardinale è l’art 20 della Legge sul Dopo di Noi, la quale stabilisce la libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni. Come ribadito, il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio assistenziali, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria.
Anche in caso di modifiche del luogo di abitazione della persona con disabilità, i vari soggetti competenti designati alla realizzazione assicurano la continuità dei sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, sempre tenendo conto della specificità del contesto.

Altro principio di riferimento alquanto rilevante sussiste negli artt. 21 e 22, ovvero il concetto di autodeterminazione e partecipazione attiva: il processo decisionale deve essere della persona con disabilità anche se supportata. A questa deve essere sempre facilitata la comprensione delle fasi procedimentali, delle soluzioni ipotizzate/proposte. Queste regole valgono anche in presenza di un istituto di protezione giuridica. Al procedimento NON potrà partecipare il solo amministratore di sostegno avvalendosi di poteri procuratori: il progetto di vita è un diritto personalissimo e la persona con disabilità deve partecipare attivamente in tutte le fasi di costruzione. Nell'ambito del procedimento la persona con disabilità può avvalersi di una persona di sua fiducia, che coadiuvi e facili l'espressione delle sue scelte, la piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili. Il fiduciario ha il compito di sostenere e sviluppare l'autodeterminazione della persona con disabilità nell'ideazione, progettazione ed esecuzione.

Per quanto concerne il procedimento, bisogna procedere per fasi.

Innanzitutto c'è la richiesta dell'attivazione del progetto di vita da parte della persona con disabilità ed il suo rappresentante legale. L'istanza ha forma libera e può essere presentata in qualsiasi momento. Può essere o meno corredata da documentazione, che tuttavia non è elemento essenziale per la validità dell'istanza. Può anche essere allegata una propria proposta di progetto di vita.

A chi inviare la richiesta: l'istanza va presentata all'ATS (ambito territoriale sociale) ove ricade il Comune di residenza o altro ente individuato con legge regionale quale titolare del procedimento. Potrà essere raccolta dal Comune di residenza o dai Punti Unici di Accesso del territorio individuati dagli enti locali o dalla Regione. Il procedimento può essere attivato anche all'esito della valutazione di base dalla stessa Commissione con trasmissione all'ATS del certificato che attesta la condizione di disabilità.

Successivamente abbiamo la valutazione di base e la formazione dell'unità di valutazione multidimensionale. La valutazione di base è un processo di valutazione medico legale della condizione di disabilità. Questa, sostanzialmente, intende accertare la condizione clinica di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o rischioso. In questo passaggio è essenziale l'utilizzo delle classificazioni ICD[77] e ICF[78] e strumenti tecnici operativi di analisi. L'unico soggetto accertatore è l'INPS. Il risultato atteso è il rilascio del certificato della condizione di disabilità che rappresenta il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Questo ha validità illimitata nel tempo[79] e sarà acquisito dal fascicolo sanitario elettronico. Ha valore di istanza polifunzionale[80] per il conseguimento di prestazioni sociali e socio-assistenziali. In caso di incidenti o altri fattori sulla condizione di disabilità o sulla relativa percentuale, c'è la possibilità di aggiornamento a richiesta dell'interessato (art. 14), che se viene a mancare verrà affrontato dall'unità di valutazione multidimensionale.

[77] "International Classification of Diseases", ovvero classificazione internazionale di malattia.
[78] "International Classification of Functioning, Disability and Health", ossia classificazione del funzionamento, della disabilità e della salute.
[79] Con poche eccezioni individuate con Decreto Ministeriale.
[80] Sostituisce qualunque altra documentazione volta al conseguimento di prestazioni sociali o socio-assistenziali.

Da qui c’è appunto l’attivazione della valutazione multidimensionale, la quale consiste in un provvedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all’interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli ed ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri ed alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita.

La qualità dell'integrazione migliora quando "la rete" di persone che pensano al futuro del beneficiario (genitori, neuropsichiatra, educatori, psicologo) si attivano per costituire un progetto che consideri, oltre ai bisogni, le risorse del contesto in cui vive: diventare adulti non è facile, ma diventarlo con una disabilità è sicuramente più complesso, per cui c'è bisogno di forte progettualità e programmazione educativa e di accompagnamento.

Abbiamo citato unità di valutazione multidimensionale che è un insieme di soggetti attivamente coinvolti nella realizzazione del progetto di vita; questo è composto dai seguenti soggetti:

• Persona con disabilità;

• Eventuale rappresentante legale;

• Persona di fiducia, se nominata dall'interessato;

• Un assistente sociale, un educatore o altro operatore dei servizi sociali territoriali;

• Uno o più professionisti sanitari designati dall’azienda ospedaliera di riferimento o dal Distretto sanitario con il compito di garantire l'integrazione socio sanitaria;

• Un rappresentante dell'istituzione scolastica (se si tratta di persona con disabilità in età scolare o di formazione) o dei servizi per l'inserimento lavorativo;

• Il medico di medicina generale o il pediatra;

Eventualmente, su richiesta della persona assistita possono essere interpellati anche i seguenti componenti:

• Il coniuge, un parente, un affino, persone strette da vincoli familiari, caregiver.

• Medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari.

• Rappresentante di associazioni, fondazioni, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione dei progetti di vita, anche del terzo settore.

• Referenti di servizi pubblici e privati che già erogano servizi socio-assistenziali (centri diurni) anche informali (organizzazione volontariato).

Questo metodo multidisciplinare è fondato su un approccio bio-psico-sociale che tiene conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD. Si articola in 4 fasi:

1. rilevazione degli obiettivi della persona con disabilità, partendo dai suoi desideri e aspettative e dagli ambiti che ha scelto liberamente di vivere, e definizione del suo profilo di funzionamento nei vari contesti individuati;

2.individuazione di barriere e facilitatori in tali contesti e della capacità adattativa della persona con disabilità;

3. individuazione dei bisogni di sostegno;

4. definizione degli obiettivi da realizzare con il PDV e costruzione delle misure e degli interventi da attivare.

Per quanto riguarda il suo formato, è necessario che la redazione sia effettuata in un formato accessibile alla persona con disabilità ed al suo rappresentante legale, oltre al fatto che sia sottoscritto da tutti, compresa ovviamente l'assistito/a. È immediatamente efficace e vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e immediatamente attuabile.

Dura tendenzialmente tutta la vita[81], laddove possibile con il limite della non autosufficienza grave. Deve essere garantito anche nel variare del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento. Dovrà quindi essere rimodulato al variare di questi, garantendo, in ogni caso un livello di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli inizialmente previsti.

La persona con disabilità e tutti i componenti dell'unità di valutazione elaborano il progetto di vita. Se la persona con disabilità o chi la rappresenta ha presentato una proposta di progetto di vita, l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.

[81] Non si interrompe al compimento dei 65 anni (età che oggi individua la persona anziana).

• Entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza dovrà essere data comunicazione alla persona con disabilità di avvio del procedimento;

• Entro 90 giorni (salva diversa disposizione regionale) il procedimento di formazione del progetto di vita dovrà essere concluso.

La persona con disabilità può rinunciare in qualsiasi momento alla sua realizzazione. La rinuncia non preclude mai il diritto di presentare nuovamente l'istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.

A livello contenutistico il progetto di vita contiene gli obiettivi della persona con disabilità, risultanti all'esito della valutazione multidimensionale. Gli interventi sono individuati in relazione alle seguenti aree:

a) apprendimento, socialità ed affettività;

b) formazione, lavoro;

c) casa e habitat sociale;

d) salute.

Lo sviluppo degli interventi viene assicurato da:

• I servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli e i sostegni necessari per la piena inclusione.

• I piani operativi e specifici individualizzati delle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, con indicazione di eventuali priorità.

• Gli operatori e le altre figure coinvolte, con l'indicazione di compiti e responsabilità.

• Il referente per la sua attuazione.

• La programmazione di tempi e le modalità di verifica periodica e aggiornamento, fermo restando che l'aggiornamento può essere richiesto in ogni momento dalla persona con disabilità al di là dei tempi programmati.

La predisposizione del budget di progetto è effettuata secondo i principi della co-programmazione, della coprogettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e

dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati. Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità al fine di integrare, ricomporre e riconvertire, l'utilizzo di risorse pubbliche, private ed europee.

La persona con disabilità può partecipare alla costruzione del budget, conferendo risorse proprie (economico/patrimoniali) e/o valorizzando i supporti informali (il supporto della madre, del vicino, dell'associazione di volontariato). La persona con disabilità può autogestire il budget del suo PdV con l'obbligo di rendicontazione secondo i tempi, i criteri e gli obblighi di comunicazione, preventivamente previsti nel progetto stesso.

Il referente per l'attuazione del progetto è il soggetto designato alla cura ed al monitoraggio dell'andamento del progetto. Deve valorizzare l'opinione e la volontà della persona con disabilità, nonché considerarli come un vero e proprio criterio di valutazione; raccogliere eventuali segnalazioni di terzi come ad esempio l'amministratore di sostegno e nel caso richiedere la convocazione dell'intera unità di valutazione per revisionare il progetto.

Per entrare nella comprensione della sfera umana delle difficoltà, delle sconfitte e delle vittorie e tutte le emozioni intrinseche alla costituzione di un percorso di crescita e benessere che le persone con disabilità, oggi hanno finale la possibilità di affrontare, presentiamo la storia di Francesca.

Quando è stata adottata Francesca aveva 3 anni e fin da subito è diventata la gioia della nuova famiglia ed in particolare del fratellino Giovanni a cui è molto affezionata.

Col tempo la bambina ha evidenziato delle difficoltà: non parlava, non gestiva le proprie emozioni adeguatamente, era lenta nell'apprendimento. Quelle che sembravano conseguenze del trauma da abbandono e della vita di orfanatrofio, con il tempo si sono confermate manifestazioni di un handicap psichico permanente e grave secondo l'articolo 3 Comma 3 della Legge 104/1992, invalida al 100% e con permanente inabilità lavorativa.

I suoi disturbi sono poi "esplosi" in età adolescenziale per cui ha avuto anche vari ricoveri presso i servizi di psichiatria e si è presentata la necessità di terapia neurolettica continua. Non essendo possibile una sua permanenza in famiglia per le problematiche di gestione di sé e relazionali, Francesca è stata subito inserita in Comunità Protette, dove tuttora è ospitata.

Qui la ragazza si trova bene perché viene stimolata con varie strategie e sostenuta nelle sue difficoltà e nei suoi bisogni di vita quotidiana, in semplici attività occupazionali e di apprendimento, nelle autonomie personali oltre che nelle dinamiche relazionali e di integrazione.

La mamma, sua amministratrice di sostegno, collabora con il papà ai programmi che mirano appunto a conseguire i miglioramenti possibili della loro figlia.

La permanenza di Francesca in comunità è tuttavia chiaramente temporanea ed i genitori si pongono il problema di pensare al suo futuro, che dovrà garantire la migliore assistenza possibile e gli interventi assistenziali, di guida e di sostegno permanente e globale di cui ha bisogno.

Francesca ha delle risorse economiche che i genitori nel tempo hanno accumulato, per lei e per Giovanni. Dopo un'attenta valutazione multidimensionale si è ritenuto opportuno affluire tutte queste fonti patrimoniali in un trust di protezione previsto dalla Legge 112/2016, rendendo così Francesca la beneficiaria.

Nel fondo in trust confluiranno le risorse di cui Francesca già dispone e alla morte dei genitori i beni ulteriori che erediterà; potranno confluire altresì ulteriori risorse pubbliche come quelle della Legge 112/2016, per avvalersi delle quali il trust di Francesca potrà essere collegato a progetti analoghi.

Il programma del trust di Francesca potrà prevedere un percorso di preparazione alla vita in un appartamento protetto con il monitoraggio dei servizi socio sanitari e l'individualizzazione di tutte le attività e opere necessarie a questo fine.

La mamma, come amministratrice di sostegno, potrà rivolgersi al Giudice Tutelare per far approvare l'istituzione del trust e il relativo programma, che si svolgerà per tutta la vita di Francesca (anche dopo la morte dei suoi genitori) e potrà essere adattato alle sue necessità variabili, sotto la supervisione del Giudice.

La mamma e il papà potranno nel frattempo occuparsi anche dell'amministrazione del trust o scegliere di limitarsi a controllare l'operato dell'amministratore fiduciario che verrà nominato; in ogni caso parteciperanno già oggi alla predisposizione delle garanzie per la migliore assistenza possibile della figlia. Il trust tutelerà Francesca per tutta la sua vita e cesserà con la sua morte, rendendo possibile a Giovanni ereditare tutto il patrimonio residuo, usufruendo in continuità delle agevolazioni fiscali.

CONCLUSIONE

Oggi, il Trust protettivo, se correttamente strutturato ed affiancato dall'azione degli Enti del Terzo Settore e dagli strumenti di progettazione personalizzata come il "Progetto di Vita" , costituisce una delle soluzioni più mature ed efficaci per sostenere la nostra comunità in ogni aspetto della sua composizione.

Restano, però, questioni aperte relativamente alla sua applicazione sul piano pratico: la disomogeneità nell'utilizzo di questo strumento nel territorio italiano, l'incertezza interpretativa degli aspetti fiscali e di controllo, nonché la necessità di una maggiore informativa dello strumento fra le famiglie e gli operatori del settore.

Il 1 gennaio 2027, data stabilita per l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 62/2024, ovvero dell'obbligatorietà del Progetto di Vita, rappresenta un importante passo decisivo: un'ulteriore prova per gli enti no profit per sfruttare l'iniziativa privata in modo tale da costituire una tutela alla fragilità sociale nell'ottica di un diritto pienamente esigibile e garantito.

APPENDICE NORMATIVA

Costituzione

• Art. 2;
• Art. 3;
• Art. 4;
• Art. 9;
• Art. 13;
• Art. 17;
• Art. 18;
• Art. 30;
• Art. 38;
• Art. 117;
• Art. 118;
• Art. 4 della Legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001

Leggi ed altri atti aventi forza di legge

• Legge dell'11 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 1991, n. 196;
• L'art. 5-sexies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modifiche dalla L. 4 dicembre 172/2017.
• Art. 1, comma 4 della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000, legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali;
• Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 24 e. 26;
• Convezione ONU sui diritti delle persone con disabilità, artt. 3 e 19;
• Convenzione de L'Aja del 01/07/1985, art. 2 (lett. C) ed art. 8 (lett. J);
• Legge n. 106 del 06 giugno 2016, entrata in vigore il 03 luglio 2016;
• Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025, disposizioni urgenti in materia fiscale;
• Legge n.108 del 30 luglio 2025;
• Legge 104/1992, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, art. 3, art. 3 comma 3;
• D.lgs. 112/2017, Revisione della disciplina dell'impresa sociale;
• L. 3818/1886;
• D.lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore;

• D.lgs. 460/1997, Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali;
• Legge “Dopo di Noi”, L. 112/2016, artt. 6 commi 2 - 3 (lett. E,G) - 9;
• Decreto ministeriale attuativo della Legge “Dopo di Noi” del 23/11/2016;
• TUIR, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, art. 10;
• Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 gennaio 2026, Serie Generale n. 65 del 19/03/2026), con relativo “Allegato C”;

Codice civile

• Titolo V, "Delle società” (artt. 2247-2510);
• art. 769 c.c.;
• art. 2645-ter c.c.;
• art. 1176 c.c.;
• art. 2657 c.c.;

Codice del Terzo Settore

• Art. 3;
• Art. 4;
• Art. 5;
• Titolo V (artt. 32 - 54);
• Titolo VI (artt. 45 - 54);

Sentenze ed altre disposizioni

• Sentenza Cass.civ., Sez. V, Ord., 05/02/2026, n. 2468;
• Delibera ANAC n. 527 del 17/12/2025;
• Corte Cost., sentenza n. 131 del 26/06/2020 (I’d. 20/05/2020);
• Agenzia delle Entrate, Circolare 55/E/2010 e ris. 79/E/2016;
• Agenzia delle Entrate, Circolare 48/E/2007 e ris. 3/E/2008;
• Senato della Repubblica, Audizione Commissione lavoro e previdenza sociale sul D.D.L. n. 2232;

BIBLIOGRAFIA

Simona Arduini, Giuseppe Corti, Massimo Cugnasco, Gabriella La Torre, Francesca Romana Lupoi, Alceste Santuari, Luca Serpieri, Marco Snichelotto, Duccio Zanchi, Partecipazione di Marco Martelli e Barbara Franceschini. "*Trust e Dopo di Noi*"- *sintesi alcuni brani del volume Trust e Dopo di NOI,* pubblicato nei Quaderni della rivista Trusts e Attività Fiduciarie, IPSOA, 2013. Aggiornamento 2015;

Testo per la presentazione degli strumenti giuridici e gli aspetti fiscali a tutela del progetto di vita del *Consorzio In Concreto (cooperative sociali per lo sviluppo svilì del territorio)* " *DOPO DI NOI" - Una scelta che possiamo fare insieme;*

Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli, *La protezione patrimoniale dei soggetti disabili - come applicare la legge sul "Dopo di Noi";*

Codice commentato a cura di G. Bonilini, M. confortini e C. Granelli *"Coordinatori , Autori ed Aggiornatori del Codice Civile Commentato online*";

Amato, Ordinamento e amministrazione, in Gorgoni (a cura di), Codice del terzo settore, Pisa 2021, 292;

Angelici, *Società per Azioni i - Principi e Problemi*, Milano 2012;

Barillà, *Enti del terzo settore e diritto societario*, Torino 2022;

Borzaga, *Opportunità e limiti della riforma del terzo settore*, in Fici (a cura di), *La riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale,*Napoli 2018, 57;

Borzaga-Santuari, *L'evoluzione del Terzo settore in Italia*, in Matacena (a cura di), Aziende non profit. Scenari e strumenti per il Terzo Settore, Milano 1999;

Bozzao-Celotto, *voce Volontariato* (Lavoro nelle organizzazioni di), Torino 1999, 469;

Bressan, *Percorsi del Terzo settore e dell'impegno sociale dall'unità alla Prima guerra mondiale*, in Rossi-Zamagni (a cura di), *Il terzo settore nell'Italia unita*, Bologna 2011;

Busani-Corsico, *Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del Terzo Settore*, Milano 2021;

Capecchi, *Evoluzione del Terzo settore e disciplina civilistica. Dagli enti non lucrativi alla "impresa sociale"*, Padova 2017;

Matteo Ceolin, *Gli enti del terzo settore: profili strutturali e operativi;* - Quaderni, IANUS, Diritto e Finanza, Università di Siena;

D. Caruso, *Trust in favore di soggetto portatore di handicap*, in "Trusts ed attività fiduciarie", n. 4 del 2000;

M.Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari*;

G. Petrelli, *L'indagine della volontà delle parti e la sostanza dell'atto pubblico notarile*, in "Riv.Notariato" del 2006;

Monegat, Lepore, Valas, op. cit., in part. M.Monegat, *Gli elementi essenziali del Trust;*

Rebecca Gelli, *I diritti dell disabilità - La tutela delle persone fragili*;

Cranio, *La delega al Governo in materia di disabilità (L. n. 227/2021), in Avvocati persone famiglie*, 28 giugno 2022;

RINGRAZIAMENTI

Finalmente posso scrivere la mia parte preferita.
Non penso sia obbligatoria, ma per me lo è eccome perché questo grande traguardo non è solo il mio ma anche quello di molte altre persone.

Questo titolo è il risultato di sacrifici, sogni, educazione e amore. Inutile dire che proviene tutto da loro, la mia famiglia. Ed è per questo che oggi devo ringraziare ciascuno di coloro che hanno contribuito a costruire il mio presente e futuro.

Se oggi sono qui a leggervi questo è solo grazie ai miei genitori. Non sarò mai in grado di ripagarli ma spero nel mio piccolo di aver potuto renderli in qualche modo di averlo fatto. La loro educazione, i loro principi e valori sono stati indispensabili per costruire la mia persona e per affrontare questo percorso. Questa laurea è prima la loro e poi la mia. Questo è solo uno dei tanti modi in cui spero di rendervi felici in'sha'allah.

Un grande grazie a mia mamma, il mio spirito guida, la mia amica - nemica, una donna forte, coraggiosa e con un cuore d'oro. È venuta in Italia più a meno alla mia età di oggi, come si dice da noi con "foulla e fayda", senza alcuna speranza ma con tanti sogni. Doveva imparare a vivere in un paese che non era il suo, imparare una lingua nuova e adattarsi ad una cultura altrui. Ha lavorato per quasi 20 anni, nonostante non sia sempre stata fisicamente in grado, sempre con la testa bassa e con il solo obiettivo di non far mancare nulla né a me né ai miei fratelli.
Mi ha insegnato che il duro lavoro paga, che nella vita bisogna essere ambiziosi. Sebbene litighiamo spesso, soprattutto per via del mio nervosismo passivo aggressivo legato allo stress scolastico, mia mamma, la mia cara mamma, è stata la prima motivazione. Ogni esame per me era una tortura per lei ma ha sempre cercato di aiutarmi, delle volte facendomi risparmiare i piatti da lavare, altre non parlando con me per non disturbare, senza mai lamentarsi. Quindi non la ringrazierò mai abbastanza.

Poi c'è mio papà, il mio migliore amico, la mia forza.
Questo Uomo (con la "U" maiuscola) ha sempre saputo cosa voleva dalla vita. Alla tenera età di 19 anni pure lui ha deciso che doveva creare un futuro solido e felice per lui e per la sua futura famiglia. Ha viaggiato e vissuto in vari paesi dell', prima di trasferirsi in Italia perché voleva costruire una base solida per poter iniziare a costruire la sua nuova vita.

È arrivato in Italia negli anni 90' con tanta voglia di lavorare e senza sicurezze. Da Roma è riuscito a venire nel Nord, in Veneto. Ha lavorato più di 30 anni in Italia, con dedizione, passione e coraggio. Mio papà mi ha insegnato che la sincerità ed il rispetto per le altre persone sono le prime cose che bisogna imparare per affrontare la vita. Nonostante tutte le difficoltà ed i sacrifici che ha compiuto per la sua famiglia, ad oggi, mio papà può dire senza dubbio che tutto è bene ciò che finisce bene.

In una parola lui è gratitudine. È uomo semplice, dal cuore puro e dalle buone intenzioni, ha sempre voluto una cosa: la stabilità. Oggi ha una casa in Senegal e ci torna quando può e vuole e per lui questo è sufficiente perché è la prova che i suoi sforzi non sono stati invano.
Il grazie per mio papà vale soprattutto per tutte le preghiere che gli chiedevo di fare e che ha sempre fatto ad ogni esame, per tutti gli scleri e le urla che gli ho fatto patire. Non lo ripagherò mai abbastanza.

Poi ci sono i miei fratelli, uno peggio dell'altro.
Non sanno nemmeno in cosa mi sono laureata oggi, ma sono sicura che sanno, così come io so, che ci vogliamo un mondo di bene e che ci saremo sempre l'uno per l'altro nel momento del bisogno. Loro più che mai sono stati vittima del mio stress dello studio e solo per questo li amo.

Poi c'è mia cognata, una persona che mi ha insegnato che la gentilezza è l'arma migliore. Con lei mi sono sempre sentita ascoltata e compresa, sin dalla nostra prima conversazione. Durante questo percorso mi ha sempre sostenuta ed appoggiata, con consigli sempre ben voluti. La stimo e ammiro moltissimo per l'incredibile donna e fantastica mamma che è.

Ultimo ma non per importanza è il mio nipotino.
Nel suo piccolo mi ha motivato pure lui a studiare: voglio che da grande dica mia zia si è laureata e io c'ero.

Non posso però dimenticarmi del sostegno di tutte le mie amiche come Astou, Masar, Coumba e Sophie, sempre presenti e disponibili ad ascoltare i miei problemi.

Un altro importante grazie va alle mie compagne dell'università, ma soprattutto ad Alessia, la mia compagna di avventure. Grazie delle risate a lezione, grazie della compagnia, grazie dei traffichi di appunti creati, grazie di essere stata la mia collega preferita.

Ringrazio la mia relatrice che mi ha permesso di scrivere questa tesi, che mi ha consigliata ed accompagnata facendo attenzione ad ogni minimo dettaglio.

Infine, penso bisogni che parli anche un po' di me.
Non ho mai saputo celebrare i miei successi perché nella mia testa erano semplicemente cose che dovevano essere fatte, ma oggi, me lo dico io da solo che sono stata brava. Fra conciliare lo studio, il lavoro ed un minimo di vita sociale ho saputo riscoprire le mie capacità, comprendendo che dopotutto non è tutto scontato e che il mio impegno meriti di essere ripagato. È stata dura, non lo nego, ho più volte pensato di mollare ma poi sono sempre rinvenuta al momento in cui ho mandato l'iscrizione all'università, e mi sono resa conto del fatto che i sogni non si costruiscono da soli.

Non so dove mi porterà il destino, non so se sarà tutto esattamente come voglio che sia io, ma so per certo, che oggi sono fiera di me stessa, della donna che sono diventata e di aver reso fieri i miei genitori. Una lezione, forse la più importante, è il fatto che ho imparato a credere sempre in Allah swt, nel bene o nel male, perché subhanallah è grande e capace di tutto veramente. Ho sempre dubitato in me nel profondo e Allah swt è riuscito a cambiare anche questo. Questa laurea simboleggia ben altro che degli anni di studio, rappresenta la me di ieri, oggi e domani.

Non sarò mai abbastanza grata. Questo però è solo l'inizio di un nuovo capitolo della mia vita, ed in'sha'allah ce ne saranno molti altri.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sempre e comunque.